STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL 20 NOVEMBRE 2026

ANNO I • VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 7 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Termini di accertamento forfetari 2026: addio al premio e-fattura

Dal 2026 i forfetari perdono la riduzione di un anno dei termini di accertamento legata alla fattura elettronica: cosa cambia e quali alternative restano.

A PARTIRE dal 2026 chi aderisce al regime forfetario perde il vantaggio, prima riconosciuto a chi emetteva soltanto fatture elettroniche, della riduzione di un anno sui termini di accertamento: a sopprimere questa porzione dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 provvede l'articolo 21 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, dal momento che la fattura elettronica è oggi obbligatoria per chiunque e non giustifica più un trattamento di favore riservato a chi la utilizzava. In concreto, questo significa che, con riferimento al periodo d'imposta 2026, l'Agenzia delle entrate avrà tempo fino al 31 dicembre 2032 per...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Contribuenti forfetari e consulenti fiscali

Quadro Normativo: Legge 190/2014, art. 1, comma 74, D.Lgs. 148/2026, art. 21

Rischio Operativo: L'abrogazione non opera in modo retroattivo.

Azione di Studio: Aggiornare il fascicolo 2026 con il termine ordinario del 31 dicembre 2032 se la dichiarazione è presentata, distinguendolo dalle annualità precedenti e conservando le prove dei pagamenti oltre 500 euro

Audit Preventivo: Verifica della regolarità di notifica dell'atto e predisposizione tempestiva delle memorie in autotutela.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

IMPRESE & SOCIETÀ

Conflitto di interessi del socio in Srl: quando si annulla la decisione

Capita spesso, nelle Srl di piccole e medie dimensioni, che un socio si trovi a votare su una decisione che lo riguarda anche a titolo personale: un contratto con una società a lui collegata, un'erogazione a favore di un ente con cui ha rapporti, un'operazione che tocca beni su cui vanta diritti propri. La domanda che si pone spesso chi contesta la delibera è: basta questo per farla annullare? La Cassazione, con l'ordinanza n. 9492 del 14 aprile 2026 della Sezione Prima civile, risponde di no. Il solo fatto che il socio abbia un interesse personale non è sufficiente: la legge,...

L'ANALISI A PAGINA 7 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

ACCERTAMENTO

Fatture da emettere per prestazioni di servizi: gestione IVA e rischi

Con l'espressione fatture da emettere si indica il meccanismo contabile attraverso cui, alla chiusura dell'esercizio, un'azienda registra i ricavi derivanti da prestazioni di servizi già portate a termine ma non ancora documentate da...

SEGUE A PAGINA 12 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Welfare aziendale, spese RSA per il familiare non convivente escluse dal reddito

Se un lavoratore aderisce a un piano di welfare aziendale e nel 2025 ha affrontato spese per il ricovero e l'assistenza della madre in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa), il datore di lavoro può rimborsargliele senza che la...

SEGUE A PAGINA 17 →

FISCO & IMPOSTE

Fatturazione accentrata nelle ATI: la Cgt Torino nega la detrazione IVA alla mandataria

Fatturare in modo accentrato attraverso la capogruppo di un'ATI, ossia di un'associazione temporanea di imprese, non è sufficiente per detrarre l'IVA che le mandanti addebitano alla capogruppo medesima. Questo il principio affermato...

SEGUE A PAGINA 20 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: ACCERTAMENTO: 2 · IMPRESE & SOCIETÀ: 3 · FISCO & IMPOSTE: 2

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE — 2 APPROFONDIMENTO

ACCERTAMENTO FISCALE

Termini di accertamento forfetari 2026: addio al premio e-fattura

Dal 2026 i forfetari perdono la riduzione di un anno dei termini di accertamento legata alla fattura elettronica: cosa cambia e quali alternative restano.

PAG. 3 →

IVA

Fatture da emettere per prestazioni di servizi: gestione IVA e rischi

Il conto fatture da emettere tra competenza economica, esigibilità IVA e obbligo di fatturazione: la gestione corretta secondo la Cassazione 2025.

PAG. 12 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ — 3 APPROFONDIMENTO

SOCIETÀ DI CAPITALI

Conflitto di interessi del socio in Srl: quando si annulla la decisione

Conflitto di interessi del socio in Srl: la Cassazione (ord. 9492/2026) chiarisce quando la decisione assembleare può davvero essere annullata.

PAG. 7 →

LAVORO E PREVIDENZA

Welfare aziendale, spese RSA per il familiare non convivente escluse dal reddito

Interpello 163/2026: il rimborso delle spese in RSA per il genitore non convivente resta esente da IRPEF nel welfare aziendale dopo il DLgs 148/2026.

PAG. 17 →

CONTRIBUTI

Simest, 200 milioni per investimenti in IA e Quantum computing

Dal 21 settembre 2026 le imprese esportatrici possono chiedere a Simest finanziamenti e contributi a fondo perduto per investimenti in intelligenza artificiale.

PAG. 28 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 2 APPROFONDIMENTO

IVA

Fatturazione accentrata nelle ATI: la Cgt Torino nega la detrazione IVA alla mandataria

Fatturazione accentrata nelle ATI: la Cgt Torino 561/2026 nega la detrazione IVA alla capogruppo e esclude la retroattività della norma del 2026.

PAG. 20 →

DICHIARAZIONI

Forfettari, integrativa Redditi 2026 per i rimborsi spese analitici del 2025

Forfettari: dopo l'interpello 213/2026 si può correggere il Redditi 2026 e togliere i rimborsi spese analitici del 2025. Effetti su imposta e acconto.

PAG. 24 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

12 MIN LETTURA 20/11/2026

Termini di accertamento forfetari 2026: addio al premio e-fattura

Dal 2026 i forfetari perdono la riduzione di un anno dei termini di accertamento legata alla fattura elettronica: cosa cambia e quali alternative restano. A partire dal 2026 chi aderisce al regime forfetario perde il vantaggio, prima riconosciuto a chi emetteva soltanto fatture elettroniche, della riduzione di un anno sui termini di accertamento: a sopprimere questa porzione dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 provvede l'articolo 21 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, dal momento che la fattura elettronica è oggi obbligatoria per chiunque e non giustifica più un trattamento di favore riservato a chi la utilizzava.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Accertamento fiscale.

Norme chiave
Legge 190/2014, art. 1, comma 74 · D.Lgs. 148/2026, art. 21 · D.P.R. 600/1973, art. 43 · D.Lgs. 127/2015, art. 3.

Destinatari
Contribuenti forfetari e consulenti fiscali.

Punto pratico
Aggiornare il fascicolo 2026 con il termine ordinario del 31 dicembre 2032 se la dichiarazione è presentata, distinguendolo dalle annualità precedenti e conservando le prove dei pagamenti oltre 500 euro.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 148/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
- 💡 **Impatto operativo:** 148, dal momento che la fattura elettronica è oggi obbligatoria per chiunque e non giustifica più un trattamento di favore riservato a chi la utilizzava.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'abrogazione non opera in modo retroattivo.

A partire dal 2026 chi aderisce al regime forfetario perde il vantaggio, prima riconosciuto a chi emetteva soltanto fatture elettroniche, della riduzione di un anno sui termini di accertamento: a sopprimere questa porzione dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 provvede l'articolo 21 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, dal momento che la fattura elettronica è oggi obbligatoria per chiunque e non giustifica più un trattamento di favore riservato a chi la utilizzava. In concreto, questo significa che, con riferimento al periodo d'imposta 2026, l'Agenzia delle entrate avrà tempo fino al 31 dicembre 2032 per notificare un accertamento se la dichiarazione risulta presentata, e fino al 31 dicembre 2034 nel caso in cui sia stata omessa. Per il 2025 e per le annualità precedenti, al contrario, la vecchia riduzione continua a operare, purché siano rispettate le condizioni richieste. L'ordinamento conserva comunque un'ulteriore possibilità, quella riduzione di due anni collegata alla tracciabilità di incassi e pagamenti oltre i 500 euro, disciplinata dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: si tratta di una regola più rigida, dato che è sufficiente un solo pagamento in contanti oltre soglia, magari per una spesa di poco conto come i valori bollati, per far perdere il beneficio sull'intero anno. Resta infine da capire se tale riduzione biennale valga davvero anche per i contribuenti forfetari, perché l'Agenzia delle entrate non ha ancora fornito indicazioni specifiche in proposito.

NORMA ABROGATA: UN VANTAGGIO CHE VIENE MENO

Fin dall'introduzione del regime forfetario, l'articolo 1, comma 74, della legge n. 190/2014 premiava chi, senza esservi tenuto, sceglieva comunque di documentare l'intero fatturato dell'anno tramite fatture elettroniche: si riduceva di un anno il termine di decadenza, fissato in generale dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro cui l'Agenzia delle entrate poteva notificare un avviso di accertamento. Un incentivo pensato per una fase in cui, per i forfetari, la fatturazione elettronica era ancora una scelta facoltativa.

Quella facoltà si è trasformata in obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2024, al termine di un percorso che già dal 1° luglio 2022 aveva coinvolto i forfetari con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Nel momento in cui il comportamento incentivato è divenuto regola comune, il legislatore ha giudicato non più giustificabile mantenere un beneficio pensato per una condotta virtuosa ormai imposta dalla legge. L'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, cancella dunque la riduzione di un anno a decorrere dal periodo d'imposta 2026: la sola emissione della fattura elettronica non basta più ad assicurare tempi di accertamento più brevi.

TERMINE ORDINARIO: QUALI SONO LE SCADENZE AGGIORNATE

Con la scomparsa del beneficio, dal 2026 i forfetari tornano soggetti ai termini ordinari fissati dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 per la generalità dei contribuenti. Quando la dichiarazione è stata regolarmente presentata, l'avviso di accertamento può arrivare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo: per il periodo d'imposta 2026, dichiarato tramite il Modello Redditi 2027, la scadenza è dunque il 31 dicembre 2032. Qualora la dichiarazione sia stata omessa, il termine si estende fino al settimo anno successivo, ossia fino al 31 dicembre 2034 per la medesima annualità.

Per uno studio professionale o un'impresa in regime forfetario ciò comporta un allungamento del periodo di conservazione obbligatoria della documentazione fiscale e contabile relativa al 2026, rispetto a quanto avveniva con la disciplina precedente: fare affidamento su una riduzione automatica legata al semplice utilizzo della fattura elettronica non è più possibile.

REGIME TRANSITORIO: PERCHÉ IL 2025 RESTA UN'ECCEZIONE

L'abrogazione non opera in modo retroattivo. Per il periodo d'imposta 2025 e per gli anni precedenti continua ad applicarsi la vecchia disciplina, sempre che ricorrano le condizioni indicate dal comma 74: fatturato dell'intero anno documentato esclusivamente con fatture elettroniche. Chi soddisfa tali requisiti conserva, per quelle annualità, la riduzione di un anno del termine di decadenza, con effetti ormai consolidati che la riforma non modifica.

Il fatto che due discipline distinte si applichino ad annualità consecutive richiede attenzione sul piano operativo: le scadenze di verifica e di conservazione documentale del 2025, ancora governate dalla vecchia riduzione se le condizioni sono rispettate, vanno tenute distinte da quelle del 2026 e degli anni seguenti, soggette invece al termine ordinario, salvo l'eventuale ricorso alla riduzione biennale illustrata di seguito.

ALTERNATIVA ANCORA VIVA: CHE COS'È LA RIDUZIONE BIENNALE

Il panorama normativo non si riduce alla sola cancellazione del premio annuale. Continua infatti a essere in vigore l'articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015, il quale accorcia di due anni i termini di accertamento stabiliti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi, e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per l'IVA (l'imposta sul valore aggiunto). Ne beneficiano i soggetti passivi IVA che, lungo l'intero periodo d'imposta, documentano le operazioni attive con fattura elettronica oppure con memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, assicurando al contempo la tracciabilità di tutti gli incassi e i pagamenti relativi a operazioni superiori a 500 euro.

È dunque un beneficio più consistente in termini di durata, due anni anziché uno, ma allo stesso tempo più oneroso da conservare, perché l'emissione delle fatture elettroniche non è sufficiente: occorre dimostrare che pure il versante finanziario delle operazioni, oltre a quello documentale, rispetti requisiti puntuali.

NODO APERTO: VALE ANCHE PER I FORFETARI?

Per chi opera in regime forfetario, l'interrogativo più delicato riguarda l'estensione di questa riduzione biennale anche a coloro che, fino al 2025, godevano della riduzione annuale adesso abolita. L'articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 non esclude in modo esplicito i contribuenti forfetari dal proprio campo di applicazione soggettivo e, a partire dal 2024, pure i forfetari rientrano generalmente nell'obbligo di fatturazione elettronica: due indizi che, letti alla lettera, parrebbero rendere accessibile il beneficio.

Manca tuttavia, al momento, una presa di posizione dell'Agenzia delle entrate che affronti direttamente il legame tra riduzione biennale e regime forfetario. La risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026 delinea i requisiti generali della riduzione, senza però soffermarsi sulla condizione specifica dei contribuenti forfetari. Di conseguenza, anticipare di due anni il termine di accertamento sembra un'opzione difendibile sul piano sistematico, ma non può dirsi ancora acquisita in via definitiva su quello interpretativo: chi oggi la applica lo fa senza un avallo ufficiale mirato.

REGOLA SEVERA: UN SOLO PAGAMENTO IN CONTANTI È SUFFICIENTE

La disciplina sulla tracciabilità, su cui poggia l'intera riduzione biennale, si rivela più severa di quanto sembri a un primo sguardo. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2016 elenca gli strumenti di pagamento consentiti: bonifico bancario o postale, carte di debito e di credito, assegni bancari, circolari o postali purché muniti della clausola di non trasferibilità. L'articolo 4 dello stesso decreto assegna inoltre importanza alla comunicazione dei presupposti nella dichiarazione dei redditi, precisando che, in sua assenza, la riduzione resta inefficace anche a fronte di pagamenti correttamente tracciati.

La soglia di 500 euro non si limita alle operazioni rilevanti ai fini IVA: si estende a tutte le attività svolte nell'esercizio dell'impresa o della professione, incluse quelle escluse o fuori campo IVA. Lo conferma la risposta a interpello n. 77/2026, riguardante una società intenzionata a pagare in contanti, per un importo superiore a 500 euro, l'acquisto di valori bollati: benché si trattasse di un'operazione irrilevante ai fini IVA e non documentata da fattura elettronica, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che quel

pagamento in contanti bastasse comunque a escludere il beneficio per l'intero periodo d'imposta. Non rileva quante operazioni siano state tracciate correttamente nel corso dell'anno: basta un unico pagamento fuori soglia, eseguito con uno strumento non consentito, per far perdere la riduzione sull'intera posizione fiscale del periodo, e non solo sull'operazione irregolare. Un pagamento in contanti di 700 euro per una spesa di poco conto produrrebbe quindi lo stesso esito di un pagamento in contanti di importo ben più elevato.

IMPATTO NUMERICO: DI QUANTO SI ACCORCIA IL TERMINE

Lo scarto tra termine ordinario e riduzione biennale, per chi riuscisse a beneficiarne, non è affatto marginale. Per il periodo d'imposta 2026, dichiarato con il Modello Redditi 2027, il termine ordinario si chiude il 31 dicembre 2032; qualora si applicasse la riduzione biennale prevista dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015, la decadenza arriverebbe due anni prima, al 31 dicembre 2030. Il beneficio interessa unicamente il termine collegato alla dichiarazione presentata, non quello più esteso previsto in caso di omissione, che rimane fissato al 31 dicembre 2034.

PERIODO D'IMPOSTA	TERMINE SE LA DICHIARAZIONE È STATA PRESENTATA	TERMINE IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA	RIDUZIONE TUTTORA APPLICABILE
2025 e anni precedenti	Termine ordinario abbreviato di un anno, con fatturato interamente elettronico	Nessuna riduzione	Riduzione annuale ex art. 1, comma 74, L. 190/2014, in presenza delle condizioni richieste
2026 (Modello Redditi 2027)	31 dicembre 2032	31 dicembre 2034	Riduzione annuale abrogata; possibile riduzione biennale ex art. 3 D.Lgs. 127/2015 fino al 31 dicembre 2030, subordinata a tracciabilità completa, con applicabilità ai forfetari non ancora confermata

Un anticipo così ampio, due anni sull'intero termine di accertamento, richiede un controllo particolarmente accurato prima di darlo per acquisito: bisogna verificare sia la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia la possibilità di includere il contribuente forfetario nel perimetro soggettivo dell'articolo 3, aspetto che attende ancora un chiarimento ufficiale mirato.

PROSPETTIVA 2027: COSA PREVEDE IL NUOVO TESTO UNICO

La sede normativa della riduzione biennale muterà a breve, ma senza alcuna variazione nella sostanza della regola. Con il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 è stato approvato il nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell'accertamento, un intervento di riordino che raccoglie in un solo testo, articolo per articolo, disposizioni finora sparse tra il D.P.R. n. 600/1973, il D.P.R. n. 633/1972 e diversi altri decreti. Il nuovo testo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 e, stando a quanto emerge dal provvedimento, l'attuale articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 confluirebbe nell'articolo 293, comma 7, del D.Lgs. n. 141/2026. Si tratta di un'operazione di riordino formale del codice, non di un cambiamento sostanziale della disciplina: chi in avvenire cercherà la norma sulla tracciabilità dovrà aggiornare il riferimento, mentre le condizioni sostanziali per accedere al beneficio restano, salvo eventuali indicazioni ufficiali che potrebbero accompagnare l'entrata in vigore del nuovo testo, quelle già illustrate.

CONSERVAZIONE DOCUMENTALE: LE CONSEGUENZE PER IL FASCICOLO

La nuova disciplina si ripercuote anche sugli obblighi di conservazione documentale. Per il periodo d'imposta 2026, lo studio o l'impresa deve considerare il 31 dicembre 2032 come scadenza ordinaria di riferimento e mantenere la documentazione idonea a provare la corretta determinazione del reddito, l'accesso al regime forfetario e la sua permanenza per l'intero periodo di vigilanza fiscale.

Chi volesse invece far valere la riduzione biennale dovrebbe allestire un fascicolo più corposo, in grado di ricostruire con precisione i flussi finanziari dell'attività: estratti conto, prove degli incassi e documentazione di ciascun pagamento superiore a 500 euro, comprese le spese di modesta entità spesso saldate in contanti per abitudine, come l'acquisto di valori bollati o marche da bollo. Proprio qui emerge una possibile frizione di sistema: un controllo finanziario tanto minuzioso stride con la logica di semplificazione contabile propria del regime forfetario, pensato per alleggerire gli adempimenti e non per imporre un monitoraggio capillare di ogni movimento di cassa.

SINTESI OPERATIVA: I PUNTI DA VERIFICARE SUBITO

Per i contribuenti forfetari e per chi li assiste, questa novità impone un aggiornamento operativo su più versanti. Con riferimento alle annualità 2025 e precedenti, conviene ancora verificare e documentare il rispetto delle condizioni della vecchia riduzione annuale, dato che gli effetti già consolidati non sono toccati dalla riforma. Per il periodo d'imposta 2026 e per quelli seguenti, occorre invece programmare le scadenze di controllo prendendo a riferimento il termine ordinario, senza dare per scontata alcuna riduzione legata alla sola fattura elettronica.

Chi intende valutare la via della riduzione biennale, in attesa di un chiarimento ufficiale sulla sua estensione ai forfetari, farebbe bene ad adottare fin da subito strumenti di pagamento tracciabili per ogni operazione superiore a 500 euro, senza eccezioni legate alla natura dell'operazione o alla sua rilevanza ai fini IVA, inserendo la relativa comunicazione nella dichiarazione dei redditi. Persino una spesa minore pagata in contanti, se supera la

soglia, è in grado di vanificare il beneficio per l'intero anno: un'accortezza che riguarda in particolare chi, abituato alla semplicità del regime forfetario, rischia di trascurare pagamenti ritenuti marginali nella gestione quotidiana dell'attività.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI TERMINI DI ACCERTAMENTO VALGONO PER I FORFETARI NEL PERIODO D'IMPOSTA 2026?

Per il periodo d'imposta 2026 il termine ordinario indicato arriva al 31 dicembre 2032 se la dichiarazione è presentata, e al 31 dicembre 2034 se è omessa. La sola fatturazione elettronica non dà più diritto alla riduzione annuale prevista dalla disciplina precedente.

LA RIDUZIONE DI UN ANNO RESTA VALIDA PER IL 2025?

Per il 2025 e le annualità precedenti il testo indica che la vecchia riduzione rimane applicabile se tutto il fatturato è documentato con fatture elettroniche e sono rispettate le condizioni richieste. Le scadenze delle annualità pregresse devono quindi essere distinte da quelle del 2026.

I FORFETARI POSSONO CONSIDERARE CERTA LA RIDUZIONE BIENNALE PER PAGAMENTI TRACCIATI?

Il testo segnala che manca un chiarimento ufficiale mirato sull'estensione della riduzione biennale ai forfetari. Il beneficio non va quindi dato per acquisito. La disciplina generale richiede tracciabilità integrale delle operazioni superiori a 500 euro e comunicazione dei presupposti nella dichiarazione dei redditi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/termini-di-accertamento-forfetari-2026-scadenze/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

16 MIN LETTURA 20/11/2026

Conflitto di interessi del socio in Srl: quando si annulla la decisione

Conflitto di interessi del socio in Srl: la Cassazione (ord. 9492/2026) chiarisce quando la decisione assembleare può davvero essere annullata. Capita spesso, nelle Srl di piccole e medie dimensioni, che un socio si trovi a votare su una decisione che lo riguarda anche a titolo personale: un contratto con una società a lui collegata, un'erogazione a favore di un ente con cui ha rapporti, un'operazione che tocca beni su cui vanta diritti propri. La domanda che si pone spesso chi contesta la delibera è: basta questo per farla annullare? La Cassazione, con l'ordinanza n. 9492 del 14 aprile 2026 della Sezione Prima civile, risponde di no.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Società di capitali.

Norme chiave
Codice civile, artt. 2479-ter e 2373.

Destinatari
Soci di Srl, amministratori, sindaci e consulenti societari.

Punto pratico
Ricostruire l'interesse del socio alla data del voto, ricalcolare la maggioranza escludendo quel voto e documentare il danno potenziale; annotare il termine di novanta giorni dalla trascrizione della decisione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Conflitto di interessi del socio in Srl: la Cassazione (ord. 9492/2026) chiarisce quando la decisione assembleare può davvero essere annullata.
- 💡 **Impatto operativo:** È una conseguenza diretta della struttura "cumulativa" dei due requisiti: se manca il conflitto, discutere della dannosità diventa superfluo, perché la decisione resta comunque valida.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: La norma non richiede che il danno si sia già concretizzato: è sufficiente che la delibera esponga la società al rischio di un pregiudizio per il proprio interesse sociale.

Capita spesso, nelle Srl di piccole e medie dimensioni, che un socio si trovi a votare su una decisione che lo riguarda anche a titolo personale: un contratto con una società a lui collegata, un'erogazione a favore di un ente con cui ha rapporti, un'operazione che tocca beni su cui vanta diritti propri. La domanda che si pone spesso chi contesta la delibera è: basta questo per farla annullare? La Cassazione, con l'ordinanza n. 9492 del 14 aprile 2026 della Sezione Prima civile, risponde di no. Il solo fatto che il socio abbia un interesse personale non è sufficiente: la legge, all'articolo 2479-ter del Codice civile, richiede che il conflitto sia concreto e attuale al momento del voto e che la decisione sia anche potenzialmente dannosa per la società. Il caso da cui nasce la pronuncia riguarda una liberalità di 100.000 euro deliberata da una Srl a favore di una fondazione, contestata da un socio di minoranza che riteneva in conflitto d'interessi i soci di maggioranza. La Corte ha confermato l'impostazione dei giudici di merito, che avevano escluso un collegamento concreto tra quella somma e gli interessi personali contestati, e ha colto l'occasione per fissare regole valide per qualunque contenzioso societario di questo tipo.

IL CASO: UNA DONAZIONE DA 100.000 EURO FINITA IN TRIBUNALE

La vicenda che la Cassazione ha deciso riguarda una società a responsabilità limitata che delibera un'erogazione liberale di 100.000 euro a favore di una fondazione, per sostenere i costi organizzativi di una mostra di arte antica. Un socio impugna la decisione sostenendo che alcuni soci, complessivamente titolari del 73,5% del capitale sociale, quindi determinanti per raggiungere la maggioranza necessaria, si trovassero in conflitto di interessi. Le ragioni indicate erano due: da un lato, i rapporti personali che quei soci avrebbero avuto con la fondazione beneficiaria; dall'altro, la titolarità di diritti reali su beni che il ricorrente riteneva collegati all'attività della fondazione stessa.

La Corte d'appello, chiamata a decidere nel merito, aveva escluso che il conflitto fosse concreto e attuale, osservando che l'erogazione era destinata specificamente a coprire i costi di una mostra che non riguardava affatto i beni sui quali quei soci vantavano diritti reali. In altre parole, anche ammettendo che i soci in questione avessero interessi personali collegati alla fondazione, quegli interessi non toccavano l'oggetto concreto della delibera impugnata. Il ricorrente ha portato la questione fino in Cassazione, ma la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le censure con cui si tentava di rimettere in discussione quell'accertamento di fatto: stabilire se un determinato interesse tocchi o meno l'oggetto di una delibera è un giudizio che spetta al giudice di merito, non riesaminabile in sede di legittimità. La Cassazione ha però condiviso, e reso esplicito, il principio di diritto su cui quella valutazione si era fondata, che è la parte della pronuncia destinata a fare scuola per i casi futuri.

LA NORMA: COSA DICE L'ARTICOLO 2479-TER DEL CODICE CIVILE

Le decisioni dei soci di una Srl possono essere invalide per ragioni diverse. L'articolo 2479-ter, comma 1, del Codice civile prevede la regola generale: le decisioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate, entro novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, se presente. Il libro delle decisioni dei soci è il registro obbligatorio in cui vengono trascritte tutte le determinazioni assunte dall'assemblea o, nelle Srl che lo prevedono, con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: da quella trascrizione decorre il termine per impugnare.

Il comma 2 dello stesso articolo introduce una causa di invalidità specifica, quella che rileva nel caso deciso dalla Cassazione: sono impugnabili le decisioni assunte con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, qualora possano arrecarle un danno. È la norma che riproduce, per le Srl, un meccanismo di tutela analogo a quello previsto per le società per azioni dall'articolo 2373 del Codice civile in materia di conflitto di interessi dell'azionista. Rispetto alla regola generale del comma 1, qui la legge non chiede che la delibera violi una norma di legge o dello statuto: chiede che il voto decisivo sia stato espresso da chi aveva un interesse personale confliggente, e che questo abbia esposto la società a un rischio di pregiudizio.

Chi impugna una decisione per questa via si assume un onere probatorio preciso. Non basta allegare che un socio avesse un interesse personale nell'operazione: occorre dimostrare, insieme, l'esistenza del conflitto al momento del voto, il peso determinante di quel voto per l'approvazione della delibera, e la potenziale dannosità della decisione per la società. È esattamente lo schema che la Cassazione ha applicato nel caso della donazione alla fondazione, respingendo il ricorso perché mancava, già in radice, la prova del primo elemento.

DUE REQUISITI: CONFLITTO E DANNO DEVONO COESISTERE

Il punto centrale dell'ordinanza n. 9492/2026 è che l'annullamento di una decisione dei soci per conflitto di interessi richiede la presenza contemporanea di due condizioni distinte, e la mancanza anche di una sola di esse impedisce l'accoglimento dell'impugnazione. Non sono alternative tra loro: devono coesistere.

La prima condizione è il conflitto di interessi del socio il cui voto è stato determinante per l'approvazione della decisione. Non basta che un qualsiasi socio, magari con una quota irrilevante, abbia un interesse personale nell'operazione: il conflitto deve riguardare chi, con il proprio voto, ha reso possibile il raggiungimento della maggioranza richiesta. Se togliendo quel voto la delibera sarebbe comunque passata, il presupposto del voto determinante viene meno e l'impugnazione, su questo fronte, non può avere seguito.

La seconda condizione è la potenziale dannosità della decisione per la società. La norma non richiede che il danno si sia già concretizzato: è sufficiente che la delibera esponga la società al rischio di un pregiudizio per il proprio interesse sociale. Questo distingue la fattispecie da un'azione di risarcimento, dove servirebbe la prova di un danno effettivo e quantificato: qui si giudica ex ante la pericolosità della scelta, non le sue conseguenze patrimoniali già maturate.

Nel caso deciso dalla Cassazione, il ricorrente aveva anche contestato l'affermazione della Corte d'appello secondo cui un versamento di 100.000 euro, effettuato da uno dei soci coinvolti, avrebbe neutralizzato gli effetti patrimoniali dell'erogazione liberale, escludendo così qualunque danno per la società. La Suprema Corte non è entrata nel merito di questa specifica questione: una volta confermato che il conflitto di interessi non sussisteva, il motivo relativo alla dannosità potenziale è stato dichiarato assorbito. È una conseguenza diretta della struttura "cumulativa" dei due requisiti: se manca il conflitto, discutere della dannosità diventa superfluo, perché la decisione resta comunque valida.

REQUISITO	COSA RICHIEDE LA NORMA	COSA NON BASTA
Conflitto di interessi	Interesse extrasociale del socio, reale e attuale al momento del voto, in contrasto con l'interesse della società	Un interesse personale generico, non collegato all'oggetto specifico della delibera
Voto determinante	Il voto del socio in conflitto deve essere stato necessario per raggiungere la maggioranza	Un voto che, tolto, non avrebbe comunque cambiato l'esito della votazione
Dannosità potenziale	Il rischio concreto che la decisione pregiudichi l'interesse sociale	Un danno soltanto ipotizzato senza alcun collegamento con l'oggetto della delibera

CONFLITTO CONCRETO: PERCHÉ NON BASTA UN INTERESSE PERSONALE

Una parte importante dell'ordinanza riguarda la qualità che il conflitto deve avere per essere giuridicamente rilevante. Non ogni situazione in cui un socio ha, in astratto, qualche interesse collegato all'operazione integra un conflitto ai sensi dell'articolo 2479-ter, comma 2. Serve che l'interesse extrasociale, cioè estraneo alla logica della società, abbia obiettivamente inciso sulla possibilità del socio di perseguire l'interesse sociale nel momento in cui ha votato, al punto da impedirgli di esprimere una volontà genuina come componente dell'assemblea.

Restano fuori, per esplicita indicazione della giurisprudenza, le ipotesi di semplice concorrenza di interessi, diretta o indiretta. Un socio che sia anche fornitore, cliente o partner commerciale della società, ad esempio, non si trova per ciò solo in conflitto ogni volta che l'assemblea delibera qualcosa che lo tocca

indirettamente: occorre che quella specifica decisione lo ponga di fronte a una scelta in cui il suo vantaggio personale e quello della società sono realmente incompatibili, non semplicemente vicini o sovrapponibili. Nel caso della donazione alla fondazione, la Corte d'appello aveva verificato proprio questo: i soci accusati di conflitto avevano sì un legame con la fondazione beneficiaria e diritti reali su alcuni beni, ma l'erogazione approvata riguardava una mostra che con quei beni non aveva nulla a che fare. Mancava, quindi, l'incidenza concreta dell'interesse personale sull'oggetto specifico del voto.

IL FATTORE TEMPO: PERCHÉ IL CONFLITTO DEVE ESISTERE AL MOMENTO DEL VOTO

Un secondo principio, altrettanto rilevante per la pratica, riguarda la collocazione temporale del conflitto. La Cassazione ha chiarito che il conflitto rilevante ai fini dell'annullamento deve sussistere al momento in cui il socio esprime il voto: deve essere, cioè, attuale rispetto a quel preciso atto deliberativo, non una situazione che si forma successivamente e che qualcuno tenta di far retroagire per rimettere in discussione una decisione già presa.

Il principio, per come lo ha formulato la Corte, è netto: una ragione extrasociale sorta dopo l'assemblea non può far regredire i suoi effetti fino a un momento in cui il fatto costitutivo del conflitto ancora non si era manifestato. È una precisazione che protegge la stabilità delle decisioni assembleari da contestazioni basate su fatti sopravvenuti, e che impone a chi impugna di individuare con precisione quando è sorto l'interesse in conflitto, dimostrando che esisteva già nel momento in cui il socio ha votato. Una circostanza maturata mesi dopo la delibera, per quanto possa apparire sospetta con il senno di poi, non può essere usata per contestare la validità del voto espresso quando quella circostanza non esisteva ancora.

LA DECISIONE CASSAZIONE: COSA HA STABILITO L'ORDINANZA 9492/2026

Riassumendo, la Cassazione civile, Sezione Prima, con l'ordinanza del 14 aprile 2026, n. 9492 (relatore Fraulini, presidente Marulli), ha fissato tre coordinate operative per chi intende impugnare una decisione di Srl invocando il conflitto di interessi del socio ai sensi dell'articolo 2479-ter, comma 2, del Codice civile:

il conflitto deve essere concreto e attuale al momento del voto, non meramente potenziale né riducibile a una semplice concorrenza di interessi; il voto del socio in conflitto deve essere stato determinante per l'approvazione della decisione, il che impone di verificare cosa sarebbe accaduto eliminando idealmente quel voto dal computo della maggioranza; la decisione deve essere potenzialmente dannosa per la società, senza che sia necessario un pregiudizio già concretizzato. In assenza anche di uno solo di questi tre elementi, l'impugnazione non può essere accolta, e l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito su questi punti, come ribadito nell'ordinanza, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti ristretti previsti per il ricorso in Cassazione.

Questa pronuncia si colloca in una linea giurisprudenziale che, negli anni, ha progressivamente irrigidito i presupposti per l'annullamento delle delibere per conflitto di interessi, proprio per evitare che uno strumento pensato per tutelare l'interesse sociale si trasformi in un mezzo per paralizzare l'attività della società ogni volta che un socio dissenziente individua, anche in modo generico, un interesse personale in capo a chi ha votato a favore.

NON SOLO SRL: IL CONFRONTO CON L'ABUSO DI MAGGIORANZA

Chi si occupa di contenzioso societario incontra spesso, insieme al conflitto di interessi, un'altra figura di possibile invalidità delle delibere: l'abuso di maggioranza. Le due figure nascono da presupposti diversi e, pur potendo in concreto sovrapporsi nello stesso caso, restano giuridicamente distinte, ed è utile non confonderle quando si valuta se e come impugnare una decisione.

Nel conflitto di interessi disciplinato dall'articolo 2479-ter, comma 2, rileva l'antagonismo tra un interesse extrasociale del singolo socio e l'interesse della società: la tensione corre, in sostanza, tra il socio e la società di cui fa parte. Servono, come visto, il voto determinante e la potenziale dannosità della decisione.

Nell'abuso di maggioranza, invece, la tensione corre tra il socio o i soci di maggioranza e quelli di minoranza. Qui non si contesta un interesse personale del votante in conflitto con quello della società, ma l'esercizio del potere maggioritario in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale, per conseguire un vantaggio ingiustificato oppure per arrecare un pregiudizio deliberato ai soci di minoranza. Una delibera abusiva, tipicamente, è quella che non trova alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse sociale ed è invece il risultato di una scelta della maggioranza mirata a danneggiare la minoranza o a favorire in modo scorretto chi la maggioranza la controlla.

Le due figure possono presentarsi insieme nello stesso episodio, per esempio quando la stessa operazione avvantaggia personalmente un socio di maggioranza e al tempo stesso penalizza in modo ingiustificato la minoranza, ma chi impugna deve individuare con chiarezza su quale delle due basa la propria domanda, perché gli oneri probatori e i profili da dimostrare non sono identici.

CASI TIPICI: ESEMPI DI CONFLITTO DI INTERESSE NELLA PRASSI

Nella vita quotidiana di una Srl, le situazioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo del conflitto di interessi del socio

sono più frequenti di quanto si pensi, anche in società di dimensioni contenute e a base familiare. Un esempio ricorrente è la delibera con cui l'assemblea approva un contratto tra la società e un'altra impresa controllata o partecipata da uno dei soci: se il voto di quel socio è determinante per approvare condizioni particolarmente favorevoli alla controparte, e la società ne può ricevere un pregiudizio economico, ricorrono in astratto gli elementi della fattispecie.

Un altro caso tipico riguarda le decisioni su compensi o incarichi affidati a un socio, o a soggetti a lui collegati, quando il voto di quello stesso socio è necessario per l'approvazione. Ancora, può presentarsi un conflitto quando la società delibera la rinuncia a un credito o a un'azione di responsabilità nei confronti di un socio, oppure quando approva operazioni immobiliari o cessioni di beni che coinvolgono direttamente, come controparte, chi partecipa al voto. In tutti questi casi, però, come insegna l'ordinanza n. 9492/2026, non basta la presenza astratta di un interesse personale: occorre verificare, caso per caso, se quell'interesse abbia realmente inciso sull'oggetto della delibera concreta, se il voto di chi lo aveva sia stato determinante, e se la società rischi effettivamente un pregiudizio. È un accertamento che richiede un'analisi puntuale dei fatti, non una presunzione automatica basata sulla sola qualifica soggettiva del socio.

COME IMPUGNARE: TERMINI, LIBRO DEI SOCI E STRATEGIA DIFENSIVA

Sul piano operativo, chi intende contestare una decisione dei soci di una Srl per conflitto di interessi deve muoversi lungo un percorso preciso. Il primo passo è individuare con esattezza l'interesse extrasociale del socio che si ritiene in conflitto: non è sufficiente un sospetto generico, serve identificare un interesse concreto, riconducibile a un rapporto, un bene o una situazione patrimoniale specifica. Il secondo passo è dimostrare che quell'interesse esisteva già al momento del voto e che si poneva in contrasto reale, non meramente ipotetico, con l'oggetto della delibera.

Il terzo passo è verificare il carattere determinante del voto: bisogna calcolare se, escludendo la quota del socio in conflitto, la maggioranza necessaria per approvare la decisione sarebbe stata comunque raggiunta. Se la risposta è sì, l'impugnazione per questa via è destinata a fallire, a prescindere da quanto sia fondato il sospetto sul conflitto. Il quarto passo è allegare e dimostrare la potenziale dannosità della decisione per la società, spiegando in concreto quale pregiudizio la delibera possa arrecarle, anche solo come rischio.

Quanto ai tempi, l'impugnazione va proposta, in via generale, entro novanta giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci: un termine breve, che impone di monitorare con attenzione le delibere via via assunte e di agire tempestivamente non appena si individuano gli elementi di un possibile conflitto. Sono legittimati a impugnare i soci che non hanno concorso alla decisione, ciascun amministratore e, se presente, il collegio sindacale. Va inoltre ricordato che il tribunale, su richiesta della società o di chi ha proposto l'impugnazione, può concedere un termine, non superiore a centottanta giorni, per l'adozione di una nuova decisione che elimini la causa di invalidità: una possibilità che permette, in alcuni casi, di sanare la situazione senza attendere l'esito completo del giudizio, riducendo l'incertezza per la società e per i terzi che con essa hanno rapporti.

Chi assiste una Srl o un socio di minoranza in una situazione di questo tipo dovrebbe quindi, prima di impugnare, ricostruire con precisione la cronologia dei fatti, verificare i pesi di voto effettivi e valutare se l'interesse contestato tocchi davvero l'oggetto specifico della delibera. Un'impugnazione fondata solo su un sospetto generico di conflitto, senza questi riscontri, rischia l'inammissibilità o il rigetto, con conseguenze anche in termini di spese di giudizio.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO IL CONFLITTO DI INTERESSI DEL SOCIO RENDE IMPUGNABILE UNA DECISIONE DI SRL?

Occorrono un conflitto concreto e attuale al momento del voto, il carattere determinante di quel voto e un possibile danno per la società. Il semplice interesse personale del socio non basta. Se anche uno di questi presupposti manca, l'impugnazione fondata sul conflitto non può essere accolta.

SERVE DIMOSTRARE UN DANNO GIÀ SUBITO DALLA SOCIETÀ?

Non è necessario che il danno si sia già verificato. Per contestare la decisione occorre dimostrarne la potenziale dannosità per la società, collegata all'operazione concreta. Resta indispensabile provare anche il conflitto attuale del socio e il peso determinante del suo voto.

DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER IMPUGNARE LA DECISIONE DEI SOCI?

Il termine generale indicato è di novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono impugnare i soci che non hanno consentito alla decisione, ciascun amministratore e il collegio sindacale, se presente. Occorre ricostruire tempestivamente fatti, maggioranze e possibile pregiudizio sociale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/conflitto-di-interessi-socio-srl-annullamento-decisione/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

17 MIN LETTURA 20/11/2026

Fatture da emettere per prestazioni di servizi: gestione IVA e rischi

Il conto fatture da emettere tra competenza economica, esigibilità IVA e obbligo di fatturazione: la gestione corretta secondo la Cassazione 2025. Con l'espressione fatture da emettere si indica il meccanismo contabile attraverso cui, alla chiusura dell'esercizio, un'azienda registra i ricavi derivanti da prestazioni di servizi già portate a termine ma non ancora documentate da fattura: la finalità è dare attuazione al principio di competenza economica, attribuendo il ricavo all'anno in cui il servizio è stato effettivamente reso anziché a quello, magari successivo, in cui il documento viene emesso.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
Art. 2423-bis e 2426 c.c. · OIC 15 · Art. 109, comma 2, lett. b), TUIR · Art. 6, commi 3 e 5, D.P.R. 633/1972 · Art. 21, comma 4, e art. 23, comma 1, D.P.R. 633/1972 · Art. 6 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 · Cass. 23 aprile 2025, n. 10693 · Cass., SS.UU., 21 aprile 2016, n. 8059.

Destinatari
Imprenditori, amministratori, responsabili amministrativi, commercialisti e consulenti fiscali.

Punto pratico
Il conto "fatture da emettere" è una posta fisiologica quando riflette un credito reale e resta iscritto per il tempo normalmente necessario all'incasso. L'impresa deve però monitorare le posizioni più risalenti e conservare la documentazione (solleciti, accordi, contestazioni) che dimostri le ragioni del mancato pagamento: in caso di controllo, l'onere di provare l'omessa fatturazione resta comunque a carico dell'Amministrazione finanziaria.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il conto fatture da emettere tra competenza economica, esigibilità IVA e obbligo di fatturazione: la gestione corretta secondo la Cassazione 2025.
- 💡 **Impatto operativo:** Nel conto "fatture da emettere" confluiscono i ricavi legati a prestazioni di servizi concluse entro la data di chiusura dell'esercizio, per le quali però non è stata ancora emessa la fattura.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Da questi principi derivano tre situazioni ricorrenti, ciascuna con un diverso livello di rischio fiscale, sintetizzate nella tabella seguente.

Con l'espressione fatture da emettere si indica il meccanismo contabile attraverso cui, alla chiusura dell'esercizio, un'azienda registra i ricavi derivanti da prestazioni di servizi già portate a termine ma non ancora documentate da fattura: la finalità è dare attuazione al principio di competenza economica, attribuendo il ricavo all'anno in cui il servizio è stato effettivamente reso anziché a quello, magari successivo, in cui il documento viene emesso. Sul piano civilistico questa posta confluisce tra i crediti verso clienti, come stabilisce il principio contabile OIC 15, mentre per il reddito d'impresa è l'articolo 109 del TUIR ad ancorare la competenza alla data in cui il servizio risulta ultimato. Il coordinamento con l'IVA presenta invece maggiori difficoltà, dato che la normativa italiana, salve alcune eccezioni, fa coincidere l'esigibilità dell'imposta con il pagamento del corrispettivo oppure, se precedente, con l'emissione della fattura: può così accadere che una prestazione sia di competenza di un determinato esercizio ai fini reddituali, senza che scatti ancora l'obbligo di fatturazione IVA, il quale resta sospeso fino all'incasso. Su questo punto è intervenuta la Cassazione, che con la sentenza n. 10693/2025 ha precisato come l'obbligo di fatturare nasca già al momento dell'esecuzione della prestazione, mentre il pagamento rappresenta unicamente la scadenza ultima per adempiervi: una distinzione che assume rilievo concreto quando il conto fatture da emettere rimane aperto a lungo, poiché in tal caso l'Amministrazione finanziaria può contestare l'omessa fatturazione, a condizione però di dimostrare, anche in via presuntiva, che il corrispettivo è stato effettivamente incassato oppure che l'impresa punta a sottrarsi all'obbligo.

RICAVI MATURATI: IN COSA CONSISTE LA FATTURA DA EMETTERE

Nel conto "fatture da emettere" confluiscono i ricavi legati a prestazioni di servizi concluse entro la data di chiusura dell'esercizio, per le quali però non è stata ancora emessa la fattura. Non si tratta di un'irregolarità contabile, bensì di

una posta del tutto normale: permette di attribuire all'esercizio in cui il servizio è stato reso i componenti positivi di reddito che gli spettano, anche quando la loro manifestazione documentale e finanziaria, cioè l'emissione della fattura e l'incasso, si realizzerà soltanto in un esercizio successivo.

Un caso concreto rende più chiaro il funzionamento della regola. Supponiamo che una società di consulenza porti a termine un incarico il 20 dicembre 2025, emettendo però la fattura solo a gennaio 2026: il ricavo di quella prestazione deve comunque essere imputato al bilancio 2025, iscrivendo appunto una fattura da emettere. Diversamente, il bilancio finirebbe per violare il principio di competenza economica, secondo cui il reddito di ciascun esercizio va misurato sulla base degli eventi economici che lo hanno realmente prodotto, e non sul momento in cui un documento viene materialmente emesso.

REGOLE CIVILISTICHE: COME SI ISCRIVE LA VOCE IN BILANCIO

Dal punto di vista civilistico è l'articolo 2423-bis del codice civile a imporre di considerare proventi e oneri secondo la competenza dell'esercizio, a prescindere dalla data in cui avvengono incasso o pagamento. È proprio questo principio, unito ai criteri di valutazione dei crediti previsti dall'articolo 2426, comma 1, numero 8, del codice civile, a rendere legittima l'iscrizione a bilancio dei ricavi già maturati anche quando la fattura non è stata ancora emessa.

L'OIC 15, il principio contabile dedicato ai crediti, colloca le fatture da emettere nella voce C.II.1 dell'attivo dello stato patrimoniale, "Crediti verso clienti", accanto ai crediti già supportati da fattura: non si tratta dunque di ratei attivi, perché non rappresentano una semplice ripartizione temporale di un provento comune a più esercizi, bensì un credito a tutti gli effetti, certo nella sua esistenza pur non essendo ancora quantificato in modo definitivo tramite un documento fiscale. Il valore da esporre è quello di presumibile realizzo, ottenuto partendo dal valore nominale del credito e rettificato, ove occorra, per tenere conto di resi, abbuoni, sconti o rischi di mancato incasso. È opportuno che l'impresa mantenga un dettaglio analitico delle singole posizioni incluse nel conto, distinto per cliente, così da poter documentare, all'occorrenza, l'esistenza e l'ammontare di ciascun credito.

REGOLA FISCALE: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA SECONDO IL TUIR

Per la determinazione del reddito d'impresa, il principio di competenza economica poggia in modo specifico sull'articolo 109, comma 2, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese correlate sostenute, alla data in cui le prestazioni risultano ultimate, indipendentemente dal momento dell'incasso o del pagamento e dalla data in cui viene emessa la fattura.

Riprendendo l'esempio della consulenza terminata il 20 dicembre 2025, ne consegue che il ricavo contribuisce alla formazione del reddito imponibile dell'esercizio 2025, pur se la fattura sarà emessa nel 2026 e il compenso non risulta ancora incassato. La disciplina fiscale finisce quindi per allinearsi a quella civilistica: entrambe fanno dipendere la rilevanza del ricavo dal momento in cui il servizio è stato prestato, non da quello, spesso successivo, in cui avviene la fatturazione o il pagamento.

REGOLE IVA: TRA FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

Le cose si fanno più articolate quando si affronta la disciplina IVA, governata da una logica che si discosta in parte da quella reddituale. Vanno tenuti distinti due concetti tecnici: il "fatto generatore" dell'imposta e la sua "esigibilità". Il primo, definito dall'articolo 62 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (la direttiva IVA), coincide con l'evento che fa nascere l'obbligazione tributaria, ossia il momento in cui si perfezionano le condizioni di legge affinché l'imposta diventi dovuta. La seconda, invece, è la facoltà che l'Erario può esercitare, a partire da un certo momento, per pretendere il pagamento dell'imposta, pur potendo il versamento effettivo essere rinviato.

In base alla regola generale fissata dalla normativa unionale (articolo 63 della direttiva 2006/112/CE), il fatto generatore dell'IVA si identifica con l'effettiva esecuzione della prestazione di servizi, e il suo verificarsi comporta, di norma, anche l'esigibilità dell'imposta. L'articolo 66 della direttiva consente tuttavia agli Stati membri di derogare a questa regola per determinate operazioni o categorie di soggetti, prevedendo che l'imposta diventi esigibile non oltre il momento dell'incasso del corrispettivo. Si tratta però di una facoltà che tocca solo l'esigibilità, non l'individuazione del fatto generatore: aspetto confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 21 aprile 2016, n. 8059, secondo cui il diritto comunitario consente agli Stati di derogare alle condizioni di esigibilità dell'IVA, ma non di ridefinire il fatto generatore dell'imposta.

L'ordinamento italiano ha fatto ricorso a questa possibilità di deroga: l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone infatti che le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini IVA, nel momento in cui viene pagato il corrispettivo. Il comma 5 dello stesso articolo collega poi l'esigibilità dell'imposta esattamente a quel momento: l'IVA diventa esigibile quando l'operazione "si considera effettuata", dunque, come regola generale, con il pagamento oppure, se precedente, con l'emissione della fattura. Ne discende una conseguenza operativa di rilievo: finché il corrispettivo non viene pagato, e la fattura non è stata emessa in

anticipo, l'operazione non fa sorgere, salvo le eccezioni indicate più avanti, alcun debito IVA da liquidare.

DEROGHE AL CRITERIO: I CASI IN CUI IL PAGAMENTO NON È SUFFICIENTE

Il criterio legato al pagamento del corrispettivo, benché costituisca la regola generale per le prestazioni rese a soggetti passivi nazionali, non trova applicazione per tutte le operazioni. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 esclude infatti le prestazioni gratuite, rese per uso personale o familiare dell'imprenditore oppure a titolo gratuito per finalità estranee all'impresa: per queste, l'effettuazione si considera avvenuta nel momento in cui sono rese oppure, se hanno natura periodica o continuativa, nel mese successivo a quello in cui vengono rese.

Una seconda deroga concerne i rapporti con l'estero. Le prestazioni rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia verso un soggetto passivo qui stabilito, e specularmente quelle rese da un soggetto passivo stabilito in Italia verso un soggetto passivo non stabilito (fatta eccezione per quelle disciplinate dagli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972), si considerano effettuate nel momento dell'ultimazione oppure, se periodiche o continuative, alla data in cui maturano i corrispettivi. Qualora il pagamento avvenga in anticipo, la prestazione si considera effettuata, per la parte incassata, alla data del pagamento stesso. Per le prestazioni continuative di durata superiore all'anno, prive di pagamenti anche solo parziali nel periodo, l'operazione si considera comunque effettuata al termine di ciascun anno solare, fino a quando il rapporto non si esaurisce: una regola volta a impedire che i contratti pluriennali sfuggano indefinitamente al campo di applicazione dell'imposta.

TERMINI DI FATTURAZIONE: I DODICI GIORNI PER L'EMISSIONE

Stabilito il momento in cui l'operazione si considera effettuata, subentrano gli adempimenti formali. L'articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 impone l'emissione della fattura entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, individuata secondo i criteri appena descritti. La fattura, poi, deve essere annotata nel registro delle vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, con riferimento al mese in cui l'operazione è stata effettuata, così come dispone l'articolo 23, comma 1, dello stesso decreto.

Se si applicano queste regole al caso più frequente, quello di un servizio reso a un cliente italiano che paga in ritardo rispetto all'esecuzione del lavoro, emerge che l'impresa non ha obbligo di fatturare finché il corrispettivo resta non incassato: soltanto da quel momento iniziano a decorrere i dodici giorni per emettere la fattura e il termine per registrarla. È proprio per questo meccanismo che, nella maggior parte dei casi, risulta normale che un credito resti iscritto nel conto fatture da emettere per il tempo necessario a ottenere il pagamento.

SENTENZA 10693/2025: CHI DEVE PROVARE COSA

Sul tema è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza del 23 aprile 2025, n. 10693, affrontando un nodo controverso: quali conseguenze produca, sul piano degli obblighi di fatturazione, la sola esecuzione della prestazione, ancor prima che il corrispettivo venga incassato. I giudici hanno chiarito che l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, nell'attribuire rilevanza al pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, non si pone in contrasto con la normativa unionale, la quale consente agli Stati membri di prevedere che l'imposta diventi esigibile solo con l'incasso, fermo restando che il fatto generatore resta ancorato all'esecuzione della prestazione (orientamento già espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 26 ottobre 1995, causa C-144/94).

Da questa impostazione la Suprema Corte ha ricavato una conseguenza pratica di rilievo: è l'esecuzione della prestazione a far sorgere l'obbligazione tributaria e, con essa, gli obblighi propri della disciplina IVA, compreso quello di fatturazione, per il quale il pagamento del corrispettivo rappresenta soltanto il termine ultimo entro cui adempiere (principio già enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8059/2016). L'obbligo di fatturare, insomma, nasce con l'esecuzione della prestazione, mentre il termine per adempiervi è concesso, a favore del prestatore, fino al momento del pagamento. La pronuncia ha inoltre disatteso un diverso indirizzo, seguito in precedenza dalla stessa Cassazione (sentenza del 23 gennaio 2020, n. 1468), secondo cui, prima del pagamento, non sussisterebbe alcun obbligo di fatturare ma solo una facoltà: impostazione giudicata non coerente né con la giurisprudenza delle Sezioni Unite né con quella della Corte di giustizia UE (nello stesso senso, la sentenza n. 10693/2025 richiama anche Cass. 19 novembre 2020, n. 26319, e Cass. 24 novembre 2020, n. 26650).

Per la prassi, però, l'aspetto di maggiore interesse riguarda l'onere probatorio. Con la sentenza n. 10693/2025 la Cassazione ha infatti enunciato questo principio di diritto: quando un'impresa registra le prestazioni di servizi prima in un conto "fatture da emettere" e successivamente in un conto relativo a crediti da riscuotere, spetta all'Amministrazione finanziaria che voglia contestare l'omessa fatturazione dimostrare, anche mediante presunzioni, che il pagamento è stato effettivamente eseguito (anche per equivalente, ossia con modalità di compensazione o regolamento diverse dal bonifico), oppure che il contribuente intende sottrarsi all'obbligo di fatturazione e di versamento dell'imposta, considerando pure il tempo trascorso dall'esecuzione della prestazione.

TRE SCENARI: TRA FISIOLOGIA, RITARDO PROLUNGATO E MANCATO INCASSO

Da questi principi derivano tre situazioni ricorrenti, ciascuna con un diverso livello di rischio fiscale, sintetizzate nella tabella seguente.

Nella prima ipotesi, il credito rimane iscritto nel conto fatture da emettere per un arco di tempo ragionevole, in linea con le modalità con cui è regolato il rapporto commerciale: la fattura viene emessa al momento dell'incasso, seguendo la prassi giustificata dal fatto che è il pagamento a determinare l'esigibilità dell'imposta. In questo caso la permanenza della posta non assume, di per sé, alcun carattere anomalo, purché rifletta un credito effettivamente esistente e non emergano indizi di un intento elusivo.

Nella seconda ipotesi, il credito resta iscritto per un arco di tempo nettamente superiore a quello richiesto dalle normali modalità di regolazione del rapporto, senza che si verifichino né il pagamento né l'emissione della fattura. È qui che diventa rilevante il richiamo della Cassazione al tempo trascorso dall'esecuzione dell'operazione: il protrarsi della posta può spingere gli organi di controllo a sospettare un rinvio volontario della fatturazione. Il semplice trascorrere del tempo, tuttavia, non è sufficiente a far scattare automaticamente la contestazione: l'Amministrazione deve comunque fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare che il pagamento è stato realmente effettuato oppure che l'impresa punta a sottrarsi all'obbligo.

Nella terza ipotesi, infine, il corrispettivo non viene mai effettivamente pagato, e tale circostanza risulta debitamente documentata. In questo caso l'assenza di fatturazione al momento dell'incasso non deriva certo da un pagamento che semplicemente non è avvenuto: la permanenza del credito andrà valutata guardando alle vicende concrete del rapporto, quali solleciti di pagamento, contestazioni, accordi di dilazione o iniziative volte al recupero del credito.

SCENARIO	BENEFICI	RISCHI
Presenza normale in bilancio, in linea con i tempi di pagamento pattuiti	L'IVA non viene anticipata nella liquidazione mensile o trimestrale	Assenza di rischi fiscali particolari
Iscrizione protratta nel tempo, in mancanza di pagamento e di fattura	L'IVA resta non anticipata fino al momento dell'incasso	Possibile contestazione per omessa fatturazione, con onere della prova contraria in capo all'Amministrazione
Corrispettivo che resta non incassato, con il mancato pagamento debitamente documentato	L'IVA non viene anticipata, poiché dovuta solo al momento dell'incasso	Rischio limitato se l'impresa dà prova di solleciti, contestazioni e iniziative per il recupero del credito

PROCEDURA INTERNA: GLI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Distinguere tra i tre scenari non è un puro esercizio teorico: in concreto, tutto dipende dalla capacità dell'impresa di documentare le ragioni per cui una determinata posta resta iscritta nel conto fatture da emettere. Per questo è consigliabile che ogni impresa si doti di una procedura interna di monitoraggio delle partite comprese in tale conto, indicando per ciascun credito la prestazione a cui si riferisce, la relativa data di effettuazione, l'importo, il cliente coinvolto e le condizioni di pagamento pattuite.

Quando la posta rimane iscritta oltre i tempi fisiologici del rapporto commerciale, il controllo deve farsi più puntuale: occorre ricostruire, posizione per posizione, i motivi della mancata fatturazione e del mancato incasso, conservando la documentazione che ne attesti l'effettiva evoluzione. A questo scopo risultano utili la corrispondenza intercorsa con il cliente, i solleciti di pagamento, gli accordi su modalità o tempi di pagamento, eventuali contestazioni sulla qualità della prestazione, i riconoscimenti di debito e qualunque iniziativa, anche stragiudiziale, intrapresa per recuperare il credito. Quanto più la posta si allontana dai tempi ordinari di incasso, tanto più conta che l'impresa sappia motivarne le ragioni: al contrario, la dimostrazione del mancato incasso resta lo strumento più efficace per contrastare eventuali presunzioni di pagamento occulto o di deliberata elusione degli obblighi di fatturazione.

SANZIONI: COSA RISCHIA CHI OMETTE LA FATTURA

Qualora l'Amministrazione finanziaria riesca a provare, anche con elementi presuntivi, che il pagamento è avvenuto oppure che l'impresa ha voluto sottrarsi all'obbligo di fatturazione, la contestazione colpisce l'omessa fatturazione dell'operazione, con il conseguente recupero dell'IVA non versata. Il regime sanzionatorio di riferimento, previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è stato riformato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (il cosiddetto decreto sanzioni), con effetto sulle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Per la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili, oggi la sanzione amministrativa ammonta al 70% dell'imposta riferita all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 300 euro per ciascuna violazione. Qualora l'irregolarità non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta, si applica invece una sanzione in misura fissa, compresa tra 250 e 2.000 euro.

Anche in questo ambito, comunque, resta fondamentale il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 10693/2025: il mero trascorrere del tempo, per quanto esteso, non è di per sé sufficiente a determinare automaticamente la contestazione. È l'Amministrazione a dover fornire la prova, anche presuntiva, che il pagamento è avvenuto oppure che l'impresa intendeva sottrarsi ai propri obblighi. Per l'impresa ciò significa che la difesa migliore non sta nell'evitare del tutto le fatture da emettere, che restano uno strumento contabile fisiologico e indispensabile per rispettare la competenza economica, quanto piuttosto nel gestirle in modo ordinato, documentato e coerente con le effettive

modalità con cui vengono regolati i rapporti commerciali con la clientela.

DOMANDE FREQUENTI

IN QUALE ESERCIZIO SI REGISTRANO I RICAVI PER SERVIZI NON ANCORA FATTURATI?

I ricavi dei servizi conclusi entro la chiusura dell'esercizio si attribuiscono a quell'anno, anche se fattura e incasso arrivano successivamente. Il conto fatture da emettere confluisce tra i crediti verso clienti. La competenza economica va distinta dalle regole che determinano l'esigibilità dell'IVA.

IL MANCATO INCASSO FA SORGERE SUBITO UN DEBITO IVA SUI SERVIZI NAZIONALI?

Per i servizi nazionali l'IVA diventa generalmente esigibile con il pagamento, oppure con la fattura se emessa prima. Il testo distingue questo momento dal fatto generatore legato all'esecuzione. Sono previste deroghe per specifiche prestazioni gratuite e per i rapporti transfrontalieri descritti.

QUALI DOCUMENTI CONSERVARE PER LE FATTURE DA EMETTERE RIMASTE APERTE A LUNGO?

Occorre conservare il dettaglio delle prestazioni, le condizioni di pagamento, la corrispondenza con il cliente, i solleciti e gli eventuali accordi o contestazioni. Questi elementi spiegano il ritardo e contrastano presunzioni di incassi occultati. Il mero trascorrere del tempo non determina automaticamente una contestazione di omessa fatturazione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/fatture-da-emettere-prestazioni-servizi-gestione-iva-cassazione/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

9 MIN LETTURA 20/11/2026

Welfare aziendale, spese RSA per il familiare non convivente escluse dal reddito

Interpello 163/2026: il rimborso delle spese in RSA per il genitore non convivente resta esente da IRPEF nel welfare aziendale dopo il DLgs 148/2026. Se un lavoratore aderisce a un piano di welfare aziendale e nel 2025 ha affrontato spese per il ricovero e l'assistenza della madre in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa), il datore di lavoro può rimborsargliele senza che la somma concorra a formare reddito imponibile, anche quando madre e figlio non convivono. È quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, chiamata a sciogliere un dubbio sorto da una rapida sequenza di modifiche legislative che negli ultimi mesi ha più volte ridisegnato la platea dei familiari rilevanti per il welfare aziendale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Lavoro dipendente e welfare aziendale.

Norme chiave
Art. 51, comma 2, lett. f-ter, Tuir · Art. 12, comma 4-ter, Tuir · D.Lgs. 148/2026 · D.Lgs. 192/2025 · Art. 433 c.c. · Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 163/2026.

Destinatari
Datori di lavoro, responsabili delle risorse umane e degli uffici paghe, dipendenti beneficiari di piani di welfare aziendale, consulenti del lavoro e commercialisti.

Punto pratico
Dal periodo d'imposta 2025 il rimborso welfare delle spese di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti non conviventi, compreso il ricovero in Rsa di un genitore, è esente da Irpef. Le aziende dovrebbero aggiornare i regolamenti di welfare e valutare, con il consulente del lavoro, eventuali correzioni in conguaglio per gli importi già tassati nel 2025.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Interpello 163/2026: il rimborso delle spese in RSA per il genitore non convivente resta esente da IRPEF nel welfare aziendale dopo il DLgs 148/2026.
- 💡 **Impatto operativo:** 148/2026 dispone che le nuove regole si applichino a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025, quindi già per l'anno d'imposta 2025.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Una madre stabilmente ricoverata in Rsa, non convivente con il figlio, sarebbe rimasta esclusa da questa definizione, con il rischio concreto di perdere l'esenzione sul rimborso welfare.

Se un lavoratore aderisce a un piano di welfare aziendale e nel 2025 ha affrontato spese per il ricovero e l'assistenza della madre in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa), il datore di lavoro può rimborsargliele senza che la somma concorra a formare reddito imponibile, anche quando madre e figlio non convivono. È quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, chiamata a sciogliere un dubbio sorto da una rapida sequenza di modifiche legislative che negli ultimi mesi ha più volte ridisegnato la platea dei familiari rilevanti per il welfare aziendale. La vicenda coinvolge l'articolo 51, comma 2, lettera f-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), la disposizione che sottrae a tassazione somme e servizi destinati dall'azienda ai dipendenti per l'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti. Restava da capire se l'esenzione operasse anche quando, come spesso accade per un anziano ospite di una Rsa, il familiare assistito non condivide più l'abitazione con il lavoratore. L'Agenzia risponde di sì, e precisa pure da quando vale la nuova regola: già dalle spese sostenute nel 2025.

IL CASO: UN DIPENDENTE CHIEDE IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA MADRE IN RSA

Chi ha presentato l'interpello è un lavoratore dipendente la cui azienda offre un piano di welfare aziendale, ossia un insieme di benefit non monetari o di rimborsi che si aggiungono alla retribuzione ordinaria. Tra le prestazioni previste dal piano c'è il rimborso delle spese per l'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti. Nel 2025 il dipendente ha sostenuto costi per il ricovero della madre in una residenza sanitaria assistenziale, struttura che garantisce ospitalità e cure continuative alle persone anziane non più autosufficienti. La madre non abita con il figlio: risiede stabilmente in Rsa. Da qui il quesito posto dal dipendente: il rimborso di queste spese da parte dell'azienda può godere del regime di esclusione dal reddito previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f-ter, del Tuir, oppure l'assenza di convivenza con la madre impedisce l'esenzione, imponendo di tassare il rimborso come una normale voce retributiva?

NORMA DI RIFERIMENTO: IL WELFARE AZIENDALE E L'ESENZIONE PER L'ASSISTENZA AI FAMILIARI

Secondo l'articolo 51, comma 2, lettera f-ter, del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni che il datore di lavoro eroga alla generalità dei dipendenti, o a categorie di essi, per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati dall'articolo 12 del Tuir. Si tratta di uno dei cardini del welfare aziendale nel nostro ordinamento: grazie a questa previsione le imprese possono offrire ai lavoratori un aiuto concreto nella cura di genitori o altri familiari fragili, senza che tale aiuto venga trattato fiscalmente come stipendio. La complicazione nasce dal fatto che la norma non elenca da sé i "familiari" rilevanti, ma si limita a rinviare all'articolo 12 del Tuir, la disposizione che di norma disciplina le detrazioni per carichi di famiglia. Ed è proprio l'articolo 12, e in particolare il comma 4-ter, a essere stato oggetto di ripetute riscritture negli ultimi mesi, da cui è nata l'incertezza risolta dall'interpello.

EVOLUZIONE NORMATIVA: COME È STATO SUPERATO IL REQUISITO DELLA CONVIVENZA

Fino a qualche mese fa il comma 4-ter dell'articolo 12 del Tuir risultava modificato dal decreto legislativo n. 192/2025, uno dei decreti correttivi della riforma fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2025. Quel testo, nel definire chi rientrasse tra i familiari rilevanti ogni volta che altre norme fiscali richiamano l'articolo 12, conservava una condizione restrittiva per gli "altri familiari" elencati dall'articolo 433 del codice civile, la disposizione che individua i soggetti reciprocamente tenuti agli alimenti: genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri e, in certi casi, nonni e nipoti. Per costoro il decreto di dicembre 2025 pretendeva la convivenza con il contribuente, oppure la percezione di assegni alimentari non derivanti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Una madre stabilmente ricoverata in Rsa, non convivente con il figlio, sarebbe rimasta esclusa da questa definizione, con il rischio concreto di perdere l'esenzione sul rimborso welfare. È intervenuto poi il decreto legislativo n. 148/2026, datato 7 agosto 2026, che ha modificato ancora il comma 4-ter superando quel vincolo più severo. Da quel momento, ogni volta che una norma fiscale rinvia alle persone indicate dall'articolo 12 del Tuir (come avviene proprio per le esenzioni del welfare aziendale), tra i familiari rilevanti rientrano anche i soggetti elencati dall'articolo 433 del codice civile, senza che sia più richiesta la convivenza con il contribuente, a meno che la norma non richiami pure le condizioni del comma 2 dello stesso articolo 12, quelle riferite ai familiari fiscalmente a carico: ipotesi diversa dalla precedente.

AMBITO APPLICATIVO: I CASI IN CUI LA CONVIVENZA RESTA NECESSARIA

Distinguere le due ipotesi è essenziale per non estendere in modo indebito la portata della novità. Quando una disposizione fiscale si limita a richiamare le persone indicate dall'articolo 12 del Tuir, come fa l'articolo 51, comma 2, lettera f-ter, per il welfare aziendale, tra i familiari rilevanti rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, gli adottivi, gli affiliati e gli affidati), i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate dall'articolo 433 del codice civile, a prescindere dal diritto del contribuente alla detrazione per carichi di famiglia e a prescindere dalla convivenza. Situazione diversa si presenta quando la norma richiama anche le condizioni del comma 2 dell'articolo 12, quelle che disciplinano la vera e propria detrazione fiscale per i familiari a carico: in tal caso, per gli "altri familiari" dell'articolo 433 del codice civile la convivenza con il contribuente resta necessaria, oppure occorre la percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La tabella che segue riepiloga questa differenza.

TIPO DI FAMILIARE	NORMA CHE RINVIA SOLO ALL'ART. 12 TUIR (ES. WELFARE AZIENDALE)	NORMA CHE RINVIA ANCHE ALL'ART. 12, COMMA 2 (FAMILIARI A CARICO)
Coniuge non separato e figli	Sono rilevanti, senza obbligo di convivenza	Rilevano secondo le ordinarie regole sui carichi di famiglia
Altri familiari ex art. 433 c.c. (genitori, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore)	Dopo il D.Lgs. 148/2026 rilevano anche senza convivenza	Serve la convivenza, oppure assegni alimentari non stabiliti da un provvedimento giudiziario

DECORRENZA: LA REGOLA VALE GIÀ PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025

Il decreto legislativo n. 148/2026 dispone che le nuove regole si applichino a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025, quindi già per l'anno d'imposta 2025. Nella risposta n. 163/2026 l'Agenzia delle Entrate ha ripercorso la successione temporale delle due modifiche e ha riconosciuto applicabile il regime più favorevole, esteso ai familiari non conviventi, anche al rimborso oggetto dell'interpello, riferito a spese sostenute proprio nel 2025. È un aspetto che non può sfuggire a datori di lavoro e responsabili delle risorse umane: la nuova nozione di familiare rilevante ai fini del welfare aziendale non si applica solo alle spese sostenute da agosto 2026 in poi, ma retroagisce coprendo l'intero periodo d'imposta 2025.

CORREZIONI RETROATTIVE: COME RIMEDIARE TRAMITE IL CONGUAGLIO

La portata retroattiva della novità solleva un problema concreto per chi, nel 2025, ha applicato la disciplina più restrittiva allora in vigore, assoggettando a tassazione ordinaria i rimborsi corrisposti per familiari non conviventi,

come nel caso di una madre ricoverata in Rsa. In queste situazioni, sulla base di quanto emerge dall'interpello, sembra ragionevole ritenere possibile una correzione della posizione fiscale del lavoratore, ad esempio tramite il conguaglio di fine anno operato dal sostituto d'imposta, con la conseguente integrazione della Certificazione Unica, oppure, qualora il termine per il conguaglio fosse già scaduto, mediante la dichiarazione dei redditi del dipendente. È un'indicazione di carattere generale, che non sostituisce una valutazione caso per caso: le aziende coinvolte dovrebbero confrontarsi con il proprio consulente del lavoro o commercialista sulle modalità tecniche più corrette per intervenire, tenendo conto anche delle scadenze del conguaglio 2025 e degli adempimenti dichiarativi del sostituto d'imposta.

IMPLICAZIONI PRATICHE: GLI EFFETTI PER IMPRESE E LAVORATORI

Per le imprese che gestiscono piani di welfare aziendale, la novità allarga concretamente il ventaglio dei benefici riconoscibili senza generare un aggravio fiscale per il dipendente. I responsabili delle risorse umane e degli uffici paghe dovrebbero rivedere i regolamenti interni di welfare e le procedure di rimborso, tenendo presente che la convivenza non è più un requisito per l'esenzione sulle spese di assistenza a genitori, fratelli, sorelle, suoceri o generi e nuore non conviventi, purché si tratti di familiari anziani o non autosufficienti secondo la definizione dell'articolo 12 del Tuir. Resta comunque opportuno conservare la documentazione che attesta la spesa (fatture o ricevute della struttura di ricovero) e il legame di parentela o affinità con il dipendente, elementi che restano indispensabili per dimostrare, in caso di controllo, la spettanza dell'esenzione. Per i dipendenti che nel 2025 hanno subito la tassazione di rimborsi analoghi per familiari non conviventi, la novità offre l'occasione di verificare, insieme al proprio sostituto d'imposta o consulente fiscale, la possibilità di recuperare quanto versato in eccesso. La misura si colloca in un quadro più ampio di crescente attenzione delle imprese verso il welfare aziendale come strumento di conciliazione tra lavoro e impegni di cura familiare, un fenomeno che coinvolge un numero sempre maggiore di lavoratori alle prese con l'assistenza a genitori anziani che vivono, sempre più spesso, in strutture residenziali diverse dall'abitazione dei figli.

DOMANDE FREQUENTI

IL WELFARE PUÒ RIMBORSARE LE SPESE RSA DELLA MADRE NON CONVIVENTE SENZA TASSAZIONE?

La risposta 163/2026 riconosce l'esclusione dal reddito per il rimborso delle spese RSA della madre non convivente sostenute nel 2025. Il beneficio riguarda l'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti e richiede un piano rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA FAMILIARE?

Il datore di lavoro deve conservare fatture o ricevute della struttura e documentazione del legame di parentela o affinità con il dipendente. Le procedure del piano welfare devono consentire di verificare che si tratti di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti.

SI POSSONO RECUPERARE LE IMPOSTE SU RIMBORSI RSA DEL 2025 GIÀ TASSATI?

Il testo prospetta la possibilità di correggere la tassazione, tramite conguaglio e conseguenti adempimenti oppure attraverso la dichiarazione del dipendente. Non presenta una procedura automatica: occorre valutare il caso con il consulente, considerando termini del conguaglio e adempimenti del sostituto d'imposta.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/spese-rsa-familiari-non-conviventi-welfare-aziendale-esenti-irpef/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 MIN LETTURA 20/11/2026

Fatturazione accentrata nelle ATI: la Cgt Torino nega la detrazione IVA alla mandataria

Fatturazione accentrata nelle ATI: la Cgt Torino 561/2026 nega la detrazione IVA alla capogruppo e esclude la retroattività della norma del 2026. Fatturare in modo accentrato attraverso la capogruppo di un'ATI, ossia di un'associazione temporanea di imprese, non è sufficiente per detrarre l'IVA che le mandanti addebitano alla capogruppo medesima. Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino con la sentenza 561/2026, che ha rigettato i ricorsi presentati da una società di igiene urbana contro cinque avvisi di accertamento riferiti al periodo 2018–2022.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, artt. 19, 17-ter e 30-ter · D.Lgs. 36/2023, art. 68, comma 8 · D.L. 19/2026, art. 8, comma 3-bis · Legge 212/2000, artt. 1 e 3 · Principio di diritto Agenzia delle Entrate 17/2018.

Destinatari
Imprese mandatarie e mandanti di ATI, responsabili amministrativi e consulenti IVA.

Punto pratico
Riesaminare le fatture delle ATI per il 2018–2022 distinguendo l'emissione in proprio da quella in nome e per conto delle mandanti; ricostruire l'IVA detratta dalla capogruppo e verificare i termini del rimborso ex art. 30-ter.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il correttivo Omnibus amplia la facoltà di retro-imputare la detrazione IVA all'anno di effettuazione registrando le fatture a cavallo d'anno nell'apposito sezionale.
- 💡 **Impatto operativo:** Possibilità di recuperare tempestivamente l'IVA a credito applicando le aliquote e il pro rata dell'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la registrazione nel sezionale richiede separata evidenza per non duplicare la detrazione e va perfezionata entro la dichiarazione IVA.

Fatturare in modo accentrato attraverso la capogruppo di un'ATI, ossia di un'associazione temporanea di imprese, non è sufficiente per detrarre l'IVA che le mandanti addebitano alla capogruppo medesima. Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino con la sentenza 561/2026, che ha rigettato i ricorsi presentati da una società di igiene urbana contro cinque avvisi di accertamento riferiti al periodo 2018–2022. Mandataria di varie ATI aggiudicatarie di appalti pubblici, la società emetteva nei confronti degli enti appaltanti fatture per l'intero valore dei servizi, incluse le prestazioni svolte dalle altre imprese del gruppo, e portava in detrazione l'IVA che le mandanti le avevano addebitato. Secondo l'Ufficio, e poi secondo i giudici, le mandanti avrebbero dovuto fatturare in via diretta alla stazione appaltante, sicché l'imposta addebitata alla capogruppo non era detraibile. I giudici hanno inoltre negato che le novità del decreto-legge 19/2026, convertito dalla legge 50/2026, valgano per i periodi già conclusi, e hanno rigettato la tesi della doppia imposizione collegata allo split payment. Si tratta di una decisione di merito, non di un orientamento consolidato.

IL CASO: CINQUE ACCERTAMENTI SU UNA CAPOGRUPPO

La società ricorrente lavora nel settore dell'igiene urbana e prende parte agli appalti pubblici insieme ad altre imprese, in forma di raggruppamento. Nelle ATI di questo tipo la capogruppo, chiamata anche mandataria, rappresenta il gruppo di fronte all'ente appaltante. Per il periodo oggetto di contestazione la mandataria fatturava alle stazioni appaltanti l'intero corrispettivo delle prestazioni, compresa la parte svolta dalle imprese mandanti. Queste, a loro volta, addebitavano alla capogruppo con IVA i servizi di loro spettanza, e la capogruppo detraeva tale imposta.

Negli avvisi di accertamento riferiti agli anni dal 2018 al 2022 l'Ufficio ha censurato questo schema. La sua tesi è lineare: i servizi di spazzamento o di raccolta dei rifiuti svolti dalle mandanti sono prestati all'ente pubblico, non alla capogruppo. L'IVA addebitata a quest'ultima resta perciò fuori dall'ambito della detrazione regolato dall'articolo 19 del D.P.R. 633/1972, che permette di recuperare l'imposta soltanto sugli acquisti connessi all'attività dell'impresa. La Corte ha fatto propria questa interpretazione.

NATURA GIURIDICA: L'ATI NON È UN SOGGETTO AUTONOMO

Si parte dalla qualificazione giuridica dell'ATI. Secondo i giudici, il legame tra le imprese associate e la mandataria si configura come mandato collettivo speciale con rappresentanza. Era così nell'articolo 48, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 ed è così oggi nell'articolo 68, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici. Di fatto, il raggruppamento non genera un soggetto giuridico nuovo e separato dalle imprese che ne fanno parte.

Da ciò deriva che ciascuna impresa conserva la propria autonomia fiscale e continua a rispondere degli obblighi legati alle prestazioni che realizza. Nei rapporti con l'ente appaltante la mandataria opera per conto delle mandanti, ma non per questo diventa l'esecutrice dei servizi altrui. La regola vale anche ai fini IVA, ed è da qui che prende origine tutta la questione della fatturazione.

PRASSI UFFICIALE: OGNUNO FATTURA PER LA PROPRIA QUOTA

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'argomento con il principio di diritto 17/2018 e, in epoca più recente, con la risposta a interpello 47/2024 (del 21 febbraio 2024, secondo le fonti consultate, relativa a un raggruppamento di professionisti per un appalto pubblico). Dall'indicazione si ricava che ogni impresa deve fatturare alla stazione appaltante le prestazioni di sua competenza. Resta possibile che la stazione appaltante paghi la mandataria per conto delle mandanti, ma gli obblighi fiscali rimangono a carico di ciascuna impresa.

Nella risposta 47/2024 si ammette una soluzione alternativa: la mandataria può emettere le fatture in nome e per conto delle mandanti, purché ciò emerga in modo espresso dai documenti. Il punto è decisivo. La fattura che la capogruppo emette "per conto" resta una fattura della mandante, con la sua IVA e la sua registrazione. Quella emessa dalla capogruppo "in proprio" per servizi prestati da altri è invece un'altra cosa, e per la Corte è esattamente ciò che la società aveva fatto.

Occorre rammentare che dopo il 2018, in numerosi raggruppamenti, si era radicata una prassi di fatturazione accentrata non in linea con il principio di diritto. Ne è conferma il fatto che la stessa Agenzia, con la risposta 259 del 2024, ha ribadito la fatturazione distinta delle mandanti anche per la quota relativa alla revisione prezzi. Tali richiami derivano da fonti secondarie e non sono stati verificati sul testo ufficiale.

INERENZA: PERCHÉ LA DETRAZIONE NON SPETTA

La decisione ruota attorno al requisito dell'inerenza, cioè del nesso tra il costo sostenuto e l'attività dell'impresa che lo detrae. Dato che la capogruppo aveva fatturato come proprie, verso l'ente pubblico, prestazioni svolte dalle mandanti, nella ricostruzione accolta dalla Corte le fatture ricevute dalle mandanti non si riferivano a servizi resi a lei. L'inerenza veniva quindi meno, e in assenza di inerenza la detrazione non è ammessa.

Rispetto all'ipotesi lecita lo scarto è sottile ma concreto. Se la mandataria avesse operato in modo chiaro in nome e per conto delle mandanti, le fatture verso l'ente sarebbero state di queste ultime e la capogruppo non avrebbe avuto IVA da detrarre né da addebitare su quelle quote. Nel caso esaminato, al contrario, la catena contemplava due passaggi di fatturazione con IVA, e il secondo non aveva a monte alcun servizio reale.

NOVITÀ 2026: LA NORMA NON VALE PER IL PASSATO

La contribuente ha fatto leva sulle modifiche introdotte dall'articolo 8, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 19/2026, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Stando alle ricostruzioni di prassi e della stampa specializzata, la novità semplifica la fatturazione dei raggruppamenti temporanei: la mandataria può emettere una fattura unitaria, in nome e per conto delle mandanti, con fatturazione differita (da emettere, secondo le fonti, entro il giorno 15 del mese successivo e con il dettaglio delle operazioni), nel rispetto della disciplina IVA. Rimane ferma la responsabilità di ogni impresa per i propri adempimenti. Il contenuto preciso del comma 3-ter non è stato verificato per questo articolo e andrà controllato sul testo di legge prima di ogni applicazione.

Secondo la contribuente la disposizione aveva natura interpretativa, vale a dire che si limitava a chiarire una regola preesistente e doveva quindi operare anche per gli anni trascorsi. L'Amministrazione ribatteva che aveva carattere innovativo, con effetti soltanto per l'avvenire. La Corte ha aderito alla seconda tesi. Ha richiamato l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, in base ai quali le norme tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo che una legge le qualifichi espressamente come interpretazione autentica. Nella fattispecie questa qualifica non c'è.

L'esito è netto: la semplificazione concerne le fatturazioni successive alla sua entrata in vigore. Le operazioni precedenti vanno giudicate secondo le regole vigenti nei rispettivi periodi d'imposta, ossia secondo il principio per cui ogni impresa fattura la quota che le compete.

SPLIT PAYMENT: IL RIMEDIO È IL RIMBORSO, NON LA DETRAZIONE

La società ha dedotto inoltre che l'IVA recuperata era già stata versata all'Erario per effetto dello split payment, il meccanismo dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, in cui gli enti pubblici versano direttamente l'imposta e corrispondono al fornitore solo l'imponibile. A suo

giudizio, negare la detrazione avrebbe dunque determinato un doppio prelievo.

La Corte ha rigettato l'obiezione richiamando la giurisprudenza nazionale ed europea, per la quale il diritto alla detrazione concerne l'IVA effettivamente dovuta, e non quella addebitata per errore, pur se versata in seguito. Per ottenere indietro l'imposta non dovuta c'è una via diversa, l'istanza di rimborso dell'articolo 30-ter dello stesso decreto, soggetta ai suoi termini. I giudici hanno altresì escluso che la violazione fosse meramente formale o senza conseguenze per l'Erario, anche alla luce della funzione dello split payment nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

EFFETTI PRATICI: COSA DEVONO CONTROLLARE LE IMPRESE

La sentenza è di primo grado e non è vincolante per altri giudici, ma segnala un indirizzo che l'Amministrazione segue già. Le imprese che partecipano ad ATI fanno bene a controllare alcuni aspetti.

- per i periodi passati, in che modo sono state emesse le fatture verso gli enti appaltanti: in nome e per conto delle mandanti, con indicazione espressa nei documenti, oppure in proprio dalla capogruppo;
- se le mandanti hanno fatturato alla capogruppo con IVA e se questa è stata portata in detrazione;
- se vi sono accordi o prassi concordate con le stazioni appaltanti sulla fatturazione accentrata, da custodire come prova;
- i termini per le eventuali istanze di rimborso dell'IVA addebitata per errore e le possibilità di regolarizzazione per i periodi ancora aperti;
- per il futuro, il ricorso alla nuova fattura unitaria in nome e per conto delle mandanti, avendo cura che il documento renda evidente il mandato e il dettaglio delle quote di ciascuna impresa.

Rimane delicata la situazione di chi ha adottato prassi accentrate concordate con gli enti: la sentenza non sana tali modalità. Per altro verso, essendo un precedente di merito e non una pronuncia della Cassazione, la questione resta aperta e potrà essere riesaminata nei gradi successivi.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE	CHI FATTURA	EFFETTO IVA PER LA CAPOGRUPPO
Ogni impresa fattura la propria quota all'ente	Mandanti e mandataria, ciascuna per sé	Nessuna IVA da detrarre sulle quote altrui
La mandataria fattura in nome e per conto delle mandanti, con mandato indicato nei documenti	Le mandanti, tramite la mandataria	Nessuna IVA da detrarre sulle quote altrui
La mandataria fattura in proprio tutto l'importo e riceve fattura dalle mandanti (caso deciso dalla Cgt Torino)	La mandataria	Detrazione negata per mancanza di inerenza, rimedio nel rimborso ex art. 30-ter

DOMANDE FREQUENTI

PERCHÉ LA MANDATARIA DELL'ATI NON PUÒ DETRARRE L'IVA NEL CASO ESAMINATO?

La Cgt Torino ha ritenuto che le prestazioni delle mandanti fossero rese all'ente appaltante, anziché alla capogruppo. Le fatture ricevute dalla mandataria mancavano quindi del nesso con la sua attività necessario per la detrazione. La sentenza riguarda cinque accertamenti per il periodo 2018-2022 ed è una decisione di merito.

LA CAPOGRUPPO PUÒ EMETTERE FATTURE IN NOME DELLE MANDANTI?

Il testo distingue l'emissione in nome e per conto delle mandanti dalla fatturazione in proprio della capogruppo. Nella prima ipotesi i documenti rimangono fatture delle singole mandanti, che conservano autonomia fiscale e obblighi relativi alle proprie prestazioni. L'incasso tramite mandataria non trasferisce questi obblighi.

LO SPLIT PAYMENT PERMETTE DI DETRARRE L'IVA NON DOVUTA?

Secondo la decisione descritta, lo split payment non rende detraibile un'imposta non dovuta. Il recupero deve passare dal rimborso, verificandone condizioni e termini. Per le imprese coinvolte è quindi necessario ricostruire le fatture e distinguere quelle emesse in proprio da quelle emesse per conto delle mandanti.

ITER PROCEDURALE: FATTURE A CAVALLO D'ANNO & REGISTRO SEZIONALE

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **RICONCILIAZIONE SDI FATTURE TARDIVE**
   Identificare le fatture ricevute a inizio anno con data di effettuazione dell'operazione riferita all'anno precedente.
2. **ISTITUZIONE REGISTRO SEZIONALE IVA**
   Creare una sezione dedicata del registro IVA acquisti per i documenti con detrazione retro-imputata.
3. **APPLICAZIONE REGOLE ANNO D'ORIGINE**
   Calcolare la detrazione IVA con la percentuale di detraibilità e pro rata del periodo d'imposta in cui l'imposta è divenuta esigibile.
4. **CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**
   Completare la registrazione entro il termine perentorio di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno dell'operazione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/fatturazione-accentrata-ati-detrazione-iva-negata-cgt-torino/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

12 MIN LETTURA 20/11/2026

Forfettari, integrativa Redditi 2026 per i rimborsi spese analitici del 2025

Forfettari: dopo l'interpello 213/2026 si può correggere il Redditi 2026 e togliere i rimborsi spese analitici del 2025. Effetti su imposta e acconto. Nella risposta a interpello n. 213 del 12 novembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche i professionisti in regime forfettario, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, non devono trattare come compensi le somme riscosse a titolo di rimborso delle spese dell'incarico, purché addebitate al cliente in modo analitico e supportate da idonea documentazione. Numerosi professionisti, in attesa di indicazioni, avevano invece portato quei rimborsi tra i ricavi del 2025 e versato l'imposta sostitutiva su un reddito più alto del dovuto.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
TUIR, artt. 54 e 54-ter · D.Lgs. 192/2024 · D.P.R. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis · Legge 190/2014, art. 1, commi 54 e 71 · Risposta Agenzia delle Entrate 213/2026.

Destinatari
Professionisti in regime forfettario e consulenti incaricati di Redditi 2026 e contributi.

Punto pratico
Ricostruire i rimborsi analitici del 2025 con ricevute e prove di pagamento, rettificare quadro LM e contributi con l'integrativa e ricalcolare l'acconto del 30 novembre sull'imposta corretta, sottraendo la prima rata versata.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Forfettari: dopo l'interpello 213/2026 si può correggere il Redditi 2026 e togliere i rimborsi spese analitici del 2025. Effetti su imposta e acconto.
- 💡 **Impatto operativo:** Numerosi professionisti, in attesa di indicazioni, avevano invece portato quei rimborsi tra i ricavi del 2025 e versato l'imposta sostitutiva su un reddito più alto del dovuto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il discorso non si applica, tuttavia, alle indennità chilometriche a forfait.

Nella risposta a interpello n. 213 del 12 novembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche i professionisti in regime forfettario, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, non devono trattare come compensi le somme riscosse a titolo di rimborso delle spese dell'incarico, purché addebitate al cliente in modo analitico e supportate da idonea documentazione. Numerosi professionisti, in attesa di indicazioni, avevano invece portato quei rimborsi tra i ricavi del 2025 e versato l'imposta sostitutiva su un reddito più alto del dovuto. Il modello Redditi 2026 si poteva presentare entro il 2 novembre 2026, ma adesso è possibile rettificarlo con una dichiarazione integrativa a favore, che toglie i rimborsi dal quadro LM e abbassa l'imposta dovuta. Con il reddito diminuiscono anche i contributi, tanto per chi è iscritto alla gestione separata Inps quanto, con regole proprie, per chi è iscritto alle casse professionali. La correzione ricade inoltre sul secondo acconto 2026, determinato con il metodo storico e in scadenza il 30 novembre 2026: il calcolo va rifatto assumendo l'imposta 2025 che risulta dall'integrativa. Rimangono invariate le condizioni relative alla documentazione e alla tracciabilità dei pagamenti.

IL CHIARIMENTO: COSA HA DETTO L'INTERPELLO 213

Tutto parte da una domanda lineare: i rimborsi che il professionista ottiene dal cliente per viaggi, vitto e alloggio affrontati per l'incarico rientrano tra i compensi a cui si applica il coefficiente di redditività del regime forfettario? Fino al 2024 la risposta era affermativa, dato che per il lavoro autonomo qualunque somma percepita nell'esercizio della professione costituiva un compenso. Nel regime ordinario l'effetto veniva compensato dalla deducibilità della spesa. Nel forfettario, al contrario, i costi non si deducono in modo analitico: il reddito deriva dall'applicazione di un coefficiente ai compensi incassati. Il rimborso finiva dunque per gonfiare la base imponibile, senza alcuna deduzione di segno contrario.

Con la risposta n. 213 del 12 novembre 2026 l'Agenzia ha riconosciuto anche ai forfettari la neutralità fiscale di tali rimborsi. Stando a quanto riferito dalla stampa specializzata, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 le somme riscosse come rimborso delle spese dell'incarico e addebitate in modo analitico al committente non contribuiscono più all'ammontare dei compensi percepiti. Ne deriva che restano fuori dalla base su cui opera il coefficiente di redditività. Il documento, nato dal caso di un professionista che riaddebita spese di viaggio, vitto e alloggio, ha portata generale, perché estende ai forfettari un principio già valido per tutti gli esercenti arti e professioni.

Il parere dell'Agenzia non è una norma, bensì un'interpretazione ufficiale che vincola l'amministrazione verso chi vi si conforma. Per questa ragione molti

professionisti possono ora allineare la propria posizione con maggiore tranquillità rispetto a quanto consentiva la sola lettura della legge, che pure conduceva allo stesso risultato.

QUADRO NORMATIVO: L'ART. 54 DEL TUIR DOPO LA RIFORMA

Il fondamento giuridico è l'art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, D.P.R. n. 917/1986), riformulato dal D.Lgs. n. 192/2024 con efficacia dal periodo d'imposta 2025. Il comma 2, lettera b), prevede che le somme percepite come rimborso delle spese sostenute per eseguire un incarico, e addebitate analiticamente al committente, non concorrano al reddito di lavoro autonomo. Per addebito analitico si intende che il rimborso compaia in fattura o nella nota con il dettaglio delle singole spese, distinto dall'onorario. Una voce generica come "rimborso spese forfettario" continua invece a essere un compenso.

La regola ha un risvolto, disciplinato dall'art. 54-ter. Il comma 1 dispone che le spese rimborsate dal cliente e addebitate analiticamente non siano deducibili da chi le ha sostenute: si avrebbe altrimenti una doppia agevolazione, poiché il reddito è già escluso. I commi da 2 a 5 contemplano eccezioni per le spese non rimborsate in situazioni specifiche, per esempio quando il cliente è sottoposto a una procedura concorsuale o quando una procedura esecutiva non ha esito. Per gli importi modesti la deducibilità può scattare se il cliente non salda entro un anno. Questo aspetto riguarda soprattutto il regime ordinario, dato che il forfettario non deduce i costi analiticamente.

Per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) sostenute in Italia, la disciplina è stata raccordata agli obblighi di tracciabilità dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, il cosiddetto decreto fiscale. Stando alla ricostruzione dei commentatori, per queste spese l'esclusione dal reddito opera solo se il pagamento iniziale è stato eseguito con strumenti tracciabili, come bonifico, carte o altri sistemi ammessi dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997. Per le spese affrontate all'estero la condizione non avrebbe la stessa portata. Il contenuto del comma 2-bis, su cui le fonti consultate non concordano del tutto, va controllato sul testo vigente prima di applicarlo a un caso concreto.

EFFETTI SUL REGIME: REDDITO, IMPOSTA E SOGLIE

Per i forfettari il riflesso più immediato riguarda il reddito. Se il rimborso analitico non è un compenso, non si moltiplica per il coefficiente di redditività. Lo chiarisce un esempio. Un professionista con coefficiente del 78% emette fatture per onorari pari a 40.000 euro e addebita ai clienti, in modo analitico, rimborsi documentati per 3.000 euro. Se li ha ricompresi nei ricavi, dichiara compensi per 43.000 euro e un reddito lordo di 33.540 euro. Escludendoli, i compensi scendono a 40.000 euro e il reddito lordo a 31.200 euro, con una riduzione di 2.340 euro. Su tale differenza l'imposta sostitutiva, di regola pari al 15% oppure al 5% nei primi anni di attività, cala in proporzione. Il calcolo è semplificato e non tiene conto dei contributi previdenziali dedotti, che incidono sul reddito netto.

VOCE	CON RIMBORSI INCLUSI	CON RIMBORSI ESCLUSI
Onorari	40.000 euro	40.000 euro
Rimborsi analitici	3.000 euro	0 euro (fuori dai compensi)
Compensi dichiarati	43.000 euro	40.000 euro
Reddito lordo (coefficiente 78%)	33.540 euro	31.200 euro
Imposta sostitutiva al 15% (indicativa)	5.031 euro	4.680 euro

Lo stesso ragionamento vale per le soglie del regime. Stando ai commenti usciti dopo l'interpello, i rimborsi analitici non vanno computati né nel limite di 85.000 euro, superato il quale si esce dal regime dall'anno seguente, né nel limite di 100.000 euro, il cui superamento durante l'anno determina l'uscita immediata (art. 1, commi 54 e 71, L. n. 190/2014). Chi si era avvicinato a quei limiti includendo i rimborsi dovrebbe perciò rifare i calcoli: la sua situazione potrebbe risultare migliore di quella dichiarata.

Il discorso non si applica, tuttavia, alle indennità chilometriche a forfait. Secondo i commenti di stampa che richiamano la risposta n. 270/2025, un rimborso chilometrico fissato in modo forfettario non rispetta il requisito dell'analiticità e rimane un compenso. La neutralità interessa solo le spese effettivamente sostenute, documentate e addebitate singolarmente.

INTEGRATIVA A FAVORE: COME E FINO A QUANDO SI PUÒ CORREGGERE

Chi ha già inviato il modello Redditi 2026 con i rimborsi compresi nel quadro LM, dove i forfettari determinano reddito e imposta sostitutiva, può rettificarlo con una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998. La disposizione permette di sanare gli errori che hanno generato un maggior reddito o un minor credito entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Per una dichiarazione trasmessa nel 2026 il termine giunge quindi al 31 dicembre 2031.

Il momento della presentazione incide sull'impiego dell'eventuale credito. Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, dello stesso decreto, se l'integrativa viene presentata entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, il credito che ne nasce può essere compensato secondo le regole ordinarie. Presentarla adesso, nel 2026, quindi con largo anticipo sulla scadenza della dichiarazione relativa al 2026, consente di evitare i vincoli previsti per le integrative tardive, ossia quelle depositate oltre quel termine. Il credito può servire a pagare altre imposte e contributi tramite F24 oppure, in

alternativa, essere richiesto a rimborso con le procedure ordinarie.

La correzione non comporta sanzioni, dal momento che non si dichiara meno del dovuto per eludere il fisco ma si rimedia a un'esposizione eccessiva. Va tuttavia preparata con cura: occorrono la documentazione delle spese, le fatture o le note in cui i rimborsi sono evidenziati in modo analitico e la prova dei pagamenti tracciabili, quando richiesta. Senza questi elementi l'esclusione non regge, e l'integrativa rischia di diventare un nuovo problema in caso di controllo.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: GESTIONE SEPARATA E CASSE

Per molti forfettari il reddito del quadro LM è anche la base di calcolo dei contributi previdenziali. La rettifica produce quindi effetti pure su questo versante. Per gli iscritti alla gestione separata Inps, il reddito inferiore modifica il quadro RR del modello Redditi, riservato ai contributi. Se i contributi a saldo erano già stati pagati sul reddito più alto, l'eccedenza può essere portata a credito e usata in compensazione.

Per chi è iscritto a una cassa autonoma, come quelle di avvocati, ingegneri o commercialisti, il quadro cambia. Ciascuna cassa ha proprie regole su comunicazioni reddituali, calcolo dei contributi e rettifiche. Chi deve intervenire dovrà, se possibile, modificare il modello reddituale già inviato e domandare alla cassa di rideterminare i contributi dovuti. Disponibilità e tempi di questa procedura dipendono dal singolo ente e non rientrano nel chiarimento dell'Agenzia.

SECONDO ACCONTO: COME RICALCOLARE IL VERSAMENTO DEL 30 NOVEMBRE

L'effetto più urgente tocca gli acconti. Chi versa l'imposta sostitutiva 2026 con il metodo storico, cioè assumendo come riferimento l'imposta dovuta per il 2025, deve rifare il calcolo dell'acconto considerando il nuovo importo emerso dall'integrativa. L'acconto si paga di regola in due rate: la prima in giugno o luglio, la seconda entro il 30 novembre. La procedura si articola in tre passaggi.

- si determina il totale dell'acconto dovuto partendo dall'imposta sostitutiva 2025 corretta, e non da quella originariamente dichiarata;
- dal nuovo totale si sottrae la prima rata già versata a giugno o luglio;
- la differenza è quanto resta da pagare con la seconda rata del 30 novembre 2026.

Se la prima rata basta da sola a coprire il nuovo acconto complessivo, a novembre non si deve versare nulla. Se invece lo supera, l'eccedenza non è restituita subito ma affiora nella dichiarazione relativa al 2026, dove si compensa con il saldo. Lo stesso criterio si applica, quando dovuti, agli acconti dei contributi Inps. Poiché la scadenza è ormai prossima, conviene stabilire presto se presentare l'integrativa prima del 30 novembre, perché solo in questo modo il nuovo acconto può essere applicato con certezza.

Un esempio pratico illustra il meccanismo. Un forfettario aveva dichiarato per il 2025 un'imposta sostitutiva di 5.031 euro e aveva pagato come prima rata 2.516 euro. Dopo l'integrativa l'imposta 2025 si riduce a 4.680 euro. Il nuovo acconto complessivo è di 4.680 euro e la seconda rata equivale a 4.680 meno 2.516, ossia 2.164 euro, anziché i 2.515 euro che avrebbe versato con la vecchia imposta. Gli importi sono indicativi e semplificati, ma danno l'idea dell'ordine di grandezza del risparmio.

COSA FARE: VERIFICHE PRATICHE PER PROFESSIONISTI E CONSULENTI

Prima di inviare l'integrativa, il consulente dovrebbe ricostruire cliente per cliente i rimborsi del 2025 e controllare quattro aspetti: se l'addebito è davvero analitico, se la spesa era legata all'incarico, se esiste un documento che la comprova e se, per le spese italiane di viaggio, vitto e alloggio, il pagamento è avvenuto con uno strumento tracciabile. Restano tra i compensi i rimborsi forfettari o generici e le spese prive di prova.

Occorre poi esaminare le conseguenze collaterali. Il reddito più basso può modificare la posizione rispetto alle soglie del regime, la base dei contributi, le eventuali agevolazioni collegate al reddito e il calcolo degli acconti. In prospettiva, è utile adottare un modello di fattura che distingua nettamente onorario e rimborsi analitici, conservando ricevute e prove di pagamento. Dal 1° gennaio 2027, secondo le fonti consultate, la materia confluirebbe nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026), che dovrebbe collocare la disciplina dei rimborsi all'art. 56: la numerazione definitiva va controllata sul testo in vigore.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI RIMBORSI RESTANO FUORI DAI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI FORFETTARI?

Sono esclusi i rimborsi delle spese dell'incarico sostenute dal 2025, documentate e addebitate analiticamente al cliente. Restano imponibili i rimborsi generici e le indennità chilometriche forfettarie. Il testo segnala che il raccordo con gli obblighi di tracciabilità va verificato sul testo vigente.

COME SI CORREGGE REDDITI 2026 SE I RIMBORSI SONO STATI INCLUSI NEL QUADRO LM?

Si presenta una dichiarazione integrativa a favore, togliendo dal quadro LM i rimborsi analitici che rispettano i requisiti. Per una dichiarazione trasmessa nel 2026 il termine indicato è il 31 dicembre 2031. Occorre

conservare documenti di spesa, addebiti analitici e prove dei pagamenti quando richieste.

COME CAMBIA IL SECONDO ACCONTO DOPO L'INTEGRATIVA A FAVORE?

Con il metodo storico si ricalcola l'acconto complessivo sull'imposta sostitutiva 2025 corretta e si sottrae la prima rata già versata. La differenza è il secondo acconto del 30 novembre 2026. Se la prima rata copre già tutto il nuovo acconto, a novembre non occorre un ulteriore versamento.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/forfettari-integrativa-rimborsi-spese-analitici-redditi-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

8 MIN LETTURA 20/11/2026

Simest, 200 milioni per investimenti in IA e Quantum computing

Dal 21 settembre 2026 le imprese esportatrici possono chiedere a Simest finanziamenti e contributi a fondo perduto per investimenti in intelligenza artificiale. A partire da oggi, 21 settembre 2026, le imprese italiane orientate ai mercati esteri possono inoltrare richiesta per ottenere finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto rivolti all'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale e calcolo quantistico. A gestire lo strumento è Simest, la società controllata dalla Cassa depositi e prestiti che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane, tramite una nuova sezione, chiamata "Investimenti IA & Quantum computing", con una dotazione di 200 milioni di euro a valere sul Fondo 394 del 1981.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Contributi.

Norme chiave
Legge 394/1981.

Destinatari
Imprese esportatrici e fornitori delle filiere internazionali.

Punto pratico
Calcolare la quota di fatturato export o di filiera e il 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci, quindi predisporre il budget delle spese IA e quantum e i documenti firmati digitalmente per la domanda Simest.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Dal 21 settembre 2026 le imprese esportatrici possono chiedere a Simest finanziamenti e contributi a fondo perduto per investimenti in intelligenza artificiale.
- 💡 **Impatto operativo:** Il primo consiste nel fatturato export diretto: un fatturato estero non inferiore al 3% del fatturato complessivo registrato nell'ultimo esercizio chiuso.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Simest, 200 milioni per investimenti in IA e Quantum computing espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

A partire da oggi, 21 settembre 2026, le imprese italiane orientate ai mercati esteri possono inoltrare richiesta per ottenere finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto rivolti all'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale e calcolo quantistico. A gestire lo strumento è Simest, la società controllata dalla Cassa depositi e prestiti che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane, tramite una nuova sezione, chiamata "Investimenti IA & Quantum computing", con una dotazione di 200 milioni di euro a valere sul Fondo 394 del 1981. La misura si propone di incentivare investimenti capaci di tradursi in produttività più elevata, maggiore capacità di penetrazione sui mercati internazionali e un rafforzamento delle filiere italiane, puntando su tecnologie che negli ultimi anni hanno acquisito un peso crescente nella competitività industriale.

IL FONDO 394/1981: UNO STRUMENTO ROTATIVO A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il Fondo 394 del 1981, amministrato da Simest per conto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, costituisce uno strumento pubblico rotativo che eroga finanziamenti a tasso agevolato e cofinanziamenti a fondo perduto a sostegno della crescita internazionale e della transizione ecologica o digitale delle imprese italiane, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Trattandosi di un fondo rotativo, le somme restituite dalle imprese beneficiarie tornano progressivamente nella disponibilità del fondo, finanziando nel tempo nuovi bandi e nuove misure agevolative.

La sezione appena istituita, riservata a intelligenza artificiale e calcolo quantistico, fa parte dello strumento "Transizione digitale o ecologica" del Fondo 394/1981 e mette a disposizione una riserva dedicata esclusivamente all'adozione e allo sviluppo di tecnologie avanzate in questi due ambiti, separata dalle altre linee di intervento del fondo.

CHI PUÒ ACCEDERE: I REQUISITI DI VOCAZIONE INTERNAZIONALE

Per accedere alle agevolazioni, un'impresa esportatrice deve soddisfare, alla data di presentazione della domanda, almeno uno dei requisiti di internazionalizzazione stabiliti dal bando. Il primo consiste nel fatturato export diretto: un fatturato estero non inferiore al 3% del fatturato complessivo registrato nell'ultimo esercizio chiuso. Il secondo, alternativo al primo, è il fatturato di filiera, definito anche indiretto: conseguire almeno il 10% del proprio fatturato complessivo verso una o più imprese esportatrici, ognuna delle quali presenti a sua volta un fatturato export pari ad almeno il 3% nell'ultimo esercizio.

Questo meccanismo estende la platea dei beneficiari ben oltre le sole imprese che esportano in modo diretto, ricomprendendo anche i fornitori delle filiere export-oriented: un elemento significativo per il tessuto di subfornitura industriale italiano, che spesso non intrattiene rapporti diretti con i mercati esteri pur restando parte integrante delle catene di fornitura internazionali.

QUALI SPESE SONO AMMESSE PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Tra le spese finanziabili per l'adozione dell'intelligenza artificiale rientrano le infrastrutture di calcolo, il software, la gestione dei dati e i servizi specialistici correlati. Vi si comprendono in particolare i servizi cloud ad alte prestazioni, l'hardware dedicato (GPU e TPU, ossia i processori specializzati concepiti per eseguire in parallelo calcoli matematici complessi), i sistemi di storage, l'edge computing e le soluzioni on-premise o in co-location, le licenze per piattaforme di intelligenza artificiale, l'accesso tramite API (i punti di contatto digitale che consentono a un programma esterno di dialogare direttamente con un modello di intelligenza artificiale, inviando richieste e ottenendo risposte in automatico) a modelli preaddestrati, gli strumenti di automazione, lo sviluppo di modelli proprietari e la personalizzazione di modelli open source.

Risultano ammissibili anche l'acquisto di dataset e le attività di raccolta dati e data governance, la formazione del personale già in organico e l'inserimento di nuove figure specializzate in intelligenza artificiale, oltre alle spese per la governance, la cybersecurity, i servizi di consulenza e il conseguimento di certificazioni di settore o a tutela della proprietà intellettuale.

IL PACCHETTO DI AGEVOLAZIONI: PRESTITO E QUOTA A FONDO PERDUTO

Il finanziamento agevolato per intelligenza artificiale e calcolo quantistico è una misura ibrida, che unisce un prestito a un tasso molto contenuto (0,37%, valore indicizzato ai parametri europei) a una quota di contributo a fondo perduto fino al 10% dell'intero intervento agevolativo. Per accedervi, l'impresa deve impegnarsi a destinare il 100% delle risorse a spese riconducibili all'intelligenza artificiale o al calcolo quantistico: un vincolo di destinazione rigido, che non consente di impiegare le somme su altre voci di investimento.

A queste condizioni, la durata del finanziamento sale fino a 8 anni complessivi, dei quali 2 di preammortamento e 6 di rimborso, anziché i 6 anni standard previsti dalle altre linee del fondo. Qualora l'impresa scelga invece la durata di 6 anni, il 50% del finanziamento concesso può essere destinato al rafforzamento patrimoniale, quota che può salire al 90% per le imprese situate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023, per le imprese energivore o impegnate in percorsi certificati di efficientamento energetico, oppure per le imprese penalizzate dal conflitto nell'area del Golfo Persico che hanno subito rincari energetici e calo di fatturato.

UNA QUOTA A FONDO PERDUTO PIÙ ALTA PER LE IMPRESE PREMIATE

Per le richieste inoltrate entro il 31 dicembre 2026 da imprese energivore o che hanno avviato percorsi certificati di efficientamento energetico, è possibile inoltre chiedere l'esenzione dalla prestazione delle garanzie insieme a una quota a fondo perduto fino al 20%, in luogo del 10% ordinario. Il contributo a fondo perduto resta comunque limitato da un tetto massimo di 100.000 euro, soglia da considerare nella valutazione di convenienza per i progetti più consistenti, dove l'incidenza del contributo sull'investimento complessivo si riduce in proporzione.

Quanto alle garanzie, i finanziamenti Simest per la sezione IA & Quantum computing prevedono di norma la prestazione di garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative a copertura del finanziamento concesso, secondo le disposizioni standard del Fondo 394/1981. Esistono tuttavia ipotesi di esonero totale dalla prestazione delle garanzie: le imprese con classe di scoring MCC 1 e 2, ossia quelle il cui profilo di affidabilità creditizia risulta eccellente o buono secondo il modello di valutazione del Fondo di garanzia PMI gestito da Mediocredito centrale, le start up innovative regolarmente iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, e le PMI innovative, anch'esse iscritte nella relativa sezione speciale.

QUANTO SI PUÒ OTTENERE IN BASE ALLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA

L'importo massimo di finanziamento ottenibile corrisponde al minore fra il 35% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci dell'impresa e un tetto che cambia a seconda della dimensione aziendale: 500.000 euro per la microimpresa, 2,5 milioni di euro per le PMI e le PMI innovative, 5 milioni di euro per le altre imprese. L'importo minimo finanziabile è invece fissato a 10.000 euro. Data questa struttura, con un tetto percentuale calcolato sui ricavi medi biennali, le imprese interessate devono verificare preventivamente, sulla base degli ultimi due bilanci, quale sia effettivamente l'importo massimo ottenibile, prima di definire le dimensioni del progetto di investimento in intelligenza artificiale.

LA PROCEDURA PER PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda si presenta online, tramite il portale dedicato di Simest, nel rispetto dei limiti di plafond e dei requisiti di fatturato estero o di solidità patrimoniale stabiliti dal bando. Per compilare la richiesta occorre allegare l'intera documentazione richiesta, riportare i dati del legale rappresentante e quelli del titolare effettivo dell'impresa

richiedente, caricare, ove già disponibili, il contratto di apertura del conto corrente dedicato e lo statuto societario. Ogni documento deve essere firmato digitalmente.

Alle imprese che si accingono a investire in intelligenza artificiale o calcolo quantistico conviene predisporre per tempo la documentazione societaria e finanziaria necessaria, controllare la propria classe di scoring MCC per capire se rientrano fra i casi di esonero dalle garanzie, e quantificare con precisione le spese ammissibili tenendole distinte da quelle escluse, così da presentare una domanda completa già al primo accesso al portale.

VOCE	DETTAGLIO
Dotazione dello strumento	200 milioni di euro nell'ambito del Fondo 394/1981
Requisito per l'accesso	Fatturato export diretto pari almeno al 3% oppure fatturato di filiera pari almeno al 10% verso imprese esportatrici
Finanziamento a tasso agevolato	Tasso dello 0,37%, durata fino a 8 anni (2 di preammortamento più 6 di rimborso)
Contributo a fondo perduto	Fino al 10% (fino al 20% per le imprese energivore o certificate, entro un tetto di 100.000 euro)
Importi massimi ottenibili	500.000 euro per le microimprese, 2,5 milioni per PMI e PMI innovative, 5 milioni per le altre imprese

DOMANDE FREQUENTI

QUALI IMPRESE POSSONO ACCEDERE AI FINANZIAMENTI SIMEST PER IA E QUANTUM?

Possono accedere le imprese con fatturato export diretto almeno pari al 3% del totale, oppure con almeno il 10% del fatturato verso imprese esportatrici che raggiungano a loro volta il 3% di export. I requisiti si verificano alla presentazione della domanda.

QUANTO PUÒ DURARE IL FINANZIAMENTO PER INTELLIGENZA ARTIFICIALE E QUANTUM?

Il finanziamento può durare fino a otto anni, di cui due di preammortamento e sei di rimborso, se tutte le risorse sono destinate a intelligenza artificiale o calcolo quantistico. La scelta della durata di sei anni consente invece, alle condizioni indicate, una quota per il rafforzamento patrimoniale.

COME SI DETERMINA IL FINANZIAMENTO MASSIMO OTTENIBILE?

L'importo massimo è il minore tra il 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci e il tetto dimensionale: 500.000 euro per le microimprese, 2,5 milioni per PMI e PMI innovative, cinque milioni per le altre imprese. Il minimo finanziabile è 10.000 euro.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/simest-investimenti-intelligenza-artificiale-quantum-computing/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati